

## NOTA DELLA CURATRICE \*

*Nasciamo uguali, ma l'uguaglianza cessa dopo cinque minuti: dipende dalla ruvidezza del panno in cui siamo avvolti, dal colore della stanza in cui ci mettono, dalla qualità del latte che beviamo e dalla gentilezza della donna che ci prende in braccio.*

*Joseph Mankiewicz*

*Tutti gli uomini nascono uguali, però è l'ultima volta in cui lo sono.*

*Abraham Lincoln*

Quale curatrice di questo volume mi paiono opportuni alcuni brevi chiarimenti rispetto allo stesso. Innanzitutto esprimo il mio più sincero e reale ringraziamento ad ognuna delle amiche e grandi studiose che hanno aderito a questo mio progetto impegnandosi con professionalità e competenza nel fornire contributi di estremo valore che rendono il volume un unicum nell'attuale panorama formativo giuridico e non solo. Questo volume nasce dall'esigenza di fornire uno strumento per chi si occupa di eguaglianza, esigenza che si è manifestata concretamente durante il mio corso di Diritto delle Pari Opportunità presso la Scuola di Scienze Politiche di Bologna. In tale contesto infatti ho avvertito fortemente – grazie alle mie studentesse e studenti sempre attenti e partecipi – la mancanza di un testo unico di riferimento, e così proprio spronata da loro ho deciso di intraprendere questa impresa che avrebbe potuto spaventare studiosi ben più illustri della sottoscritta ma che alla fine mi ha appassionata e coinvolta anche più di quanto potessi pensare.

Nel volume ho cercato di declinare il principio di eguaglianza in tutte le sue sfaccettature prendendo come *fil rouge* la formulazione effettuata dall'articolo 3 della nostra Costituzione: e così i parametri vanno dal sesso, alla razza, alla lingua, alla religione fino a cercare di individuare tutte le altre circostanze

---

\* Nota a cura di Francesca Rescigno.

che possono dare vita a trattamenti di diseguaglianza; insomma eguaglianza interpretata quale pari opportunità nel senso più europeo ed omnicomprensivo del termine. Potrebbe definirsi un volume femminista, laico, anti-razzista e anti-specista, visto che mi riconosco in ognuna di queste definizioni ma, in realtà, è semplicemente un volume sull'eguaglianza, che credo essere oggi il nucleo centrale attorno al quale dovrebbero svilupparsi le moderne politiche nazionali, europee ed internazionali.

Nel volume sono state inserite anche alcune immagini scelte da me per offrire un supporto visivo immediato a corredo di quanto esplicito nei vari contributi, spesso infatti le immagini sono in grado di farci riflettere più di molte parole e se non sempre saremo capaci di riflettere a volte almeno sorrideremo.

L'eguaglianza dovrebbe essere il motore di ogni ragionamento ed essa andrebbe ricercata e perseguita con ogni sforzo in ogni settore sociale, culturale e produttivo.

Liberalismo economico, individualismo e giustizia sociale devono trovare il modo di conciliarsi: se come affermava Rousseau, *'l'uomo è suddito di se stesso'* allora la forza della ragione deve guidarci verso la realizzazione più compiuta possibile del principio di eguaglianza perché se è pur vero che l'eguaglianza come tale è una condizione utopica che non esiste in natura è altrettanto vero che senza eguaglianza non possiamo pensare di vivere insieme e solo l'eguaglianza rappresenta il collante credibile della convivenza in un mondo sempre più complesso ed interconnesso.

La sfida di questo volume, che è stata raccolta e magistralmente condotta da tutte le autrici, è dunque quella di evidenziare il percorso dell'eguaglianza, ciò che è stato fatto e quello che resta da fare, una guida per le giovani generazioni ma anche per quelli come me con qualche anno in più, perché l'eguaglianza deve guidarci in ogni nostra azione.

Infine, mi pare opportuno soffermarmi seppur brevemente sul fatto che a questo volume partecipano solo donne e per questo esso rappresenta già di per sé un'azione positiva in un mondo accademico (e non solo) ancora dominato dalla discriminazione di genere<sup>1</sup>. A dire il vero non è stata una scelta vo-

---

<sup>1</sup> Solo come precisazione sul mondo accademico: secondo una ricerca dello scorso anno condotta dalla rubrica 'La 27 ora' le ragazze con un diploma di scuola superiore che si iscrivono all'università sono circa sette su dieci, su 100 donne iscritte all'Università ben 22 si laureano contro 15 maschi su 100; eppure, le docenti universitarie sono poco più di un terzo del totale, cioè la percentuale più bassa del pubblico impiego. Così in Italia abbiamo il 52% di donne dottori di ricerca, il 45% di donne ricercatori, il 34% di donne professori associati e solo il 20% di donne professori ordinari. Ma il dato più inquietante che fa maggiormente riflettere sono le 5 donne Rettore su 79 atenei del paese (Zompo – Cagliari; Inverardi – L'Aquila; Messa – Bicozza; Molricchio – L'Orientale; Sole – Basilicata), un dato che non credo meriti ulteriori commenti.

luta sin dal principio, una scelta “sessista” o di “femminismo dell’ultima ora”, anche se in questo ritengo non ci sarebbe nulla di male ma anzi risponderebbe all’applicazione dell’eguaglianza sostanziale; in ogni caso la scelta è nata spontaneamente senza forzature nel momento in cui si concretizzavano i vari tasselli che avrebbero dovuto formare il *puzzle* uguaglianza di questo volume. Facendolo mi sono trovata a pensare ad amiche e colleghe che conoscevo direttamente e di cui avevo sempre ammirato chiarezza e competenza, ad altre che pur non conoscendo personalmente avevo sentito parlare in convegni o che avevo letto con grande interesse, e mi sono resa conto in un secondo tempo che con tutte loro condividevo una forte sensibilità dovuta probabilmente anche all’appartenenza di genere e agli studi condotti negli anni e così le ho coinvolte una ad una in questo progetto. In ultima analisi posso ora affermare che questa connotazione “femminista” rappresenta un valore aggiunto del volume perché le donne coinvolte sono state capaci di parlare di eguaglianza con una consapevolezza ed una competenza davvero straordinaria anche superiore a quella che potevo immaginarmi. Magari lo avrebbero fatto anche colleghi ed amici uomini o forse no ma certamente la stessa struttura di questo volume rappresenta un segno tangibile di lotta alle diseguaglianze attraverso la valorizzazione del genere.

Grazie dunque a tutte le autrici, è stato un onore ed un immenso piacere lavorare con voi. Grazie alla professoressa Carlassare che ha accettato di curare la prefazione del volume con la sua solita competenza, gentilezza e simpatia, Lei per me è stata sempre e per sempre rimarrà un esempio e un punto di riferimento come studiosa e come persona, la sua partecipazione è quindi davvero un onore ed un privilegio.

Grazie (in rigoroso ordine di apparizione nel volume) ad Annalisa, Patrizia, Marilisa, Carla, Valeria D., Milly, Chiara S., Susanna, Giovanna, Chiara B., Lucia, Diletta, Valeria P., Orsetta, Maria Giulia, Elena, Elisabetta e Tania, per aver trovato tempo nelle loro vite complesse per aderire a questo progetto e averlo fatto così bene, mi auguro che sia solo l’inizio di tante proficue collaborazioni. Tutti voi potrete conoscerle meglio grazie ai brevi profili personali che chiudono il volume.

Grazie alle mie studentesse e ai miei studenti che si sono lasciati affascinare dal principio di eguaglianza dandomi grandi soddisfazioni, gli scambi di idee con loro mi hanno fatto riflettere su moltissimi aspetti di grande importanza.

Grazie a chi collabora con me e mi supporta con gentilezza, attenzione e competenza, grazie quindi con sincerità e stima a Gabriella, Elisa e Carlo.

Grazie all’editore Giappichelli e particolarmente a Rosalba (un’altra donna!) che ha subito accettato con entusiasmo il mio progetto, la sua gentilezza, preparazione e disponibilità sono state essenziali per la buona riuscita di questo lavoro.

Grazie a mia figlia Romea, che all'elezione dell'ultimo Pontefice mi chiese con grande semplicità se «poteva essere anche una Papessa», è bello pensare che esiste un'età in cui riteniamo di essere davvero tutti 'uguali' e che tutto sia possibile, grazie a lei che insieme a tutte le bambine e i bambini del mondo rappresenta il futuro, un domani che voglio immaginare sempre più paritario e privo di discriminazioni.

Grazie infine (*last but not least*) al mio compagno Daniele che ogni giorno si rapporta con una donna che crede realmente nel principio di eguaglianza e cerca di applicarlo in ogni sua azione, capisco che questa convinzione rende più complesso il vivere insieme per questo lo ringrazio sinceramente, averlo accanto mi arricchisce e mi completa e così è stato anche durante la complessa curatela di questo volume.

Grazie a tutti coloro che leggendo questo volume vorranno condividere con me e le altre autrici impressioni e suggerimenti magari in vista di possibili edizioni future.

## PREFAZIONE DI LORENZA CARLASSARE

«Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti» si legge nella famosa *Dichiarazione dei diritti* del 1789 che, con la «proclamazione in uno strumento normativo solenne del principio di eguaglianza, rappresenta la svolta principale che segna il passaggio dall’Ancien régime all’era contemporanea». Non è solo l’affermazione che gli uomini sono eguali, ma la «*prescrizione* che essi sono *eguali nei diritti*»: un “comando giuridico” che impone di riconoscere eguale titolarità dei diritti a tutti gli uomini, e riconoscendo ai *diversi* diritti *eguali*, in definitiva tutela le differenze e nel riconoscere a tutti i cittadini diritti civili e *politici* rompe l’assetto politico dello Stato autoritario<sup>1</sup>.

Un vincolo forte lega l’eguaglianza ai più alti principi che riempie di contenuto e valore; senza di essa perderebbero senso parole chiave – *democrazia, solidarietà, dignità* – essenziali in una Costituzione fondata sulla “persona” che, essendo patrimonio comune della tradizione cristiana e della cultura laica, fu il punto d’incontro fra Costituenti di diverse provenienze e culture.

I versanti molteplici dell’eguaglianza che coprono per intero la vita individuale e sociale, sono tutti ampiamente considerati in questo volume: rapporti fra i sessi, famiglia, lavoro, minoranze linguistiche, razziali e religiose, posizioni deboli o a rischio come quella delle donne, rapporti economici, diritti sociali. Un apporto prezioso, in un’area vasta piena di problemi non risolti.

Può esistere democrazia senza eguaglianza? Nel primo discorso pronunciato da una donna in un’Assemblea italiana, *Angela Guidi Cingolani*, nel suo intervento alla Consulta Nazionale (1945), rivendicava con fierezza il ruolo delle donne: «credo di interpretare il pensiero di tutte noi Consultrici invitandovi a considerarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire, che ha lavorato con voi, con voi ha sofferto, ha resistito, ha combattuto[...] e che ora con voi lotta per una democrazia che sia libertà politica, giustizia sociale, elevazione morale. ... Il fascismo ha tentato di abbruttirci con la cosiddetta politica demografica considerandoci unicamente come fattrici di servi e di sgherri [...] . Per la stessa dignità di donne noi siamo contro

---

<sup>1</sup> F. SORRENTINO, *Eguaglianza*, Torino, 2011, 3.

*la tirannide di ieri come contro qualunque possibile ritorno ad una tirannide di domani*». Un discorso che marcava le distanze, segnale di una posizione nuova. Eppure l'effettiva parità nella vita familiare, nel lavoro, nei diritti politici e nelle posizioni istituzionali è stata una difficile conquista per la lenta evoluzione del costume e per la persistenza di leggi discriminatorie. È sintomatico che la legge fascista del 1919 – che vietava alle donne l'accesso alla magistratura, agli alti livelli della pubblica amministrazione, alla carriera militare e ad altro ancora – non sia stata abrogata dal Parlamento, ma annullata dalla Corte costituzionale<sup>2</sup> che ha così aperto strade nuove. Ed è significativo dell'atteggiamento dei politici il fatto che il Governo sia intervenuto nel giudizio in difesa di quella legge e delle sue discriminazioni. Una linea, del resto, che il Governo ha tenuto sempre anche negli anni successivi: non solo intervenendo per difendere le discriminazioni, ma addirittura presentando ricorso (regolarmente bocciato) contro ogni legge che in qualche modo “favorisse” l'accesso delle donne alla rappresentanza<sup>3</sup>.

L'eguaglianza politica, base della democrazia, riguarda ogni differenza, in particolare quella di *opinione politica*, ora di nuovo a rischio. La Corte costituzionale (sent. n. 1/2014), in nome del principio fondamentale di eguaglianza del voto che «esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e *con pari efficacia* alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961)» ha dichiarato illegittima la legge elettorale (c.d. Porcellum). Una legge che sacrifica la rappresentanza<sup>4</sup> e comporta una «una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita” ai fini dell'attribuzione dei seggi». Ma nemmeno questa chiara pronuncia è servita. La legge elettorale successivamente approvata (legge n. 52/2015) ripropone norme con i medesimi vizi; sottoposta anch'essa al giudizio della Corte, ora in corso, avrà probabilmente lo stesso giudizio negativo. L'eguaglianza è davvero difficile da raggiungere e difficile da conservare!

La Costituzione all'art. 3, comma 1, proclama il fondamentale principio di

---

<sup>2</sup> Ma anche dopo la sentenza la via è stata difficile per i ritardi della legislazione nell'adeguarsi alla sentenza: su queste vicende A.M. ISOSTRA-R. OLIVA, *Cinquant'anni non sono bastati. Le carriere delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960 della Corte costituzionale*, in corso di pubblicazione.

<sup>3</sup> Con l'argomento che, appunto, si trattasse di “norme di favore”: persino contro la legge della Campania che introduce per la prima volta la cosiddetta “preferenza di genere” il governo presentò il ricorso, poi fermamente respinto dalla Corte cost. con sent. n. 4/2010.

<sup>4</sup> Producendo «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica ... e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.».

eguaglianza davanti alla legge, vietando ogni discriminazione, in particolare per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ma l'eguaglianza nei diritti non può essere effettiva se non esistono le condizioni che ne rendono possibile l'esercizio. L'eguale posizione dinnanzi alla legge non basta: le persone non sono eguali e proclamarle 'eguali' non è sufficiente a modificare una realtà che senza interventi diretti a produrre un minimo di omogeneità sociale rimane immutata lasciando sullo sfondo e l'eguaglianza come un miraggio irraggiungibile.

I Costituenti ne avevano piena coscienza e all'affermazione della parità di diritti (art. 3, comma 1) aggiunsero una eguaglianza nuova che va alla radice, tocca la sostanza delle cose per attenuare i dislivelli pesanti interni alla società, imponendo alla Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione». Piace sottolineare che si deve a un emendamento voluto dalle donne e firmato da Teresa Mattei<sup>5</sup> l'inserimento nell'art. 3, comma 2, dell'espressione "*di fatto*" che ancor meglio esplicita il significato di questa disposizione fondamentale in cui trovano la prima base i *diritti sociali*.

Che oltre alle libertà tradizionali e per consentirne "*a tutti*" l'esercizio, fosse necessario assicurare "*a tutti*" condizioni minime di vita e sviluppo era un convincimento profondo dei Costituenti, fermi nell'intento di non lasciare *nessuno* senza sostegno, senza il necessario per vivere, solo nelle sue debolezze individuali e sociali. «Lo Stato ha il compito di assicurare *a tutti i cittadini il minimo necessario all'esistenza*» – proponeva Lina Merlin riformulando la proposta dell'on. Togni<sup>6</sup> – e «*in particolare dovrà provvedere all'esistenza di chi sia disoccupato senza sua colpa o incapace di lavorare per età o invalidità*». È importante ricordarlo oggi, in un momento in cui le diseguaglianze sono cresciute, troppi sono lasciati nella miseria e nell'abbandono e tanto si parla di *introdurre* il "reddito di cittadinanza", un diritto che l'art. 38 Cost., invero, già prevede. Lo hanno dimenticato o non se ne sono accorti mai?

Tutti i diritti sociali del resto, in maniera crescente, sono senza tutela: penso al diritto all'*istruzione*, cui corrisponde per lo Stato l'essenziale dovere di fornirli *a tutti*. L'ignoranza, oltre alla miseria, è uno dei maggiori ostacoli all'eguaglianza dei diritti e la scuola è l'unica speranza di un futuro per i giovani delle fasce sociali più deboli e abbandonate. Chi, quando, attraverso quali vie potrà poi recuperarli? Al danno per la loro formazione e sviluppo si ac-

---

<sup>5</sup> III Sottocommissione, 11 settembre 1946.

<sup>6</sup> Proposta che era anche più ampia: non diretta ai soli cittadini, ma ad «*Ogni essere che ... si trovi nell'impossibilità di lavorare ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza*».

compagna il danno per la società alla quale essi restano estranei, non partecipano sentendosi esclusi. E queste marginalità, rese più massicce dalla presenza dei numerosi profughi stranieri, non solo privano la collettività dell'apporto attivo e delle energie produttive di troppi, ma possono anche produrre fenomeni di devianza rischiosi per la collettività medesima. La sola repressione non assicura sicurezza.

Nella realtà attuale gli "ostacoli" che l'art. 3 vorrebbe rimossi sono enormemente cresciuti, sono cresciute le diseguaglianze nonostante la Costituzione: i suoi principi vitali, ricchi di prospettive e promesse, rinchiusi in una gabbia di indifferenza feroce che ne paralizza ogni possibile sviluppo rimangono sterili, oppure, sommersi da un profluvio di parole retoriche e vuote, vivono in apparenza, privi di significato e valore. Intanto, miseria, ignoranza, malattia e nuove situazioni di disagio producono fratture profonde nel corpo sociale e richiedono *interventi e sostegno*. Ma i diritti sociali "costano", è l'abietto argomento troppo spesso addotto ignorando le priorità indicate dalla Costituzione e il dovere di intervenire imposto alla Repubblica dal secondo comma dell'art. 3 e dal principio di solidarietà nel suo valore *vincolante*<sup>7</sup>. Soltanto provocando l'intervento della Corte costituzionale a ripristino di questi fondamentali principi si può ancora, in qualche modo, sperare.

---

<sup>7</sup> Rinvio alle considerazioni svolte in *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, I°, Milano 2015, 299 ss.; e in *Solidarietà: un progetto politico* in *www.Costituzionalismo.it*, 2016, fasc. 1.

## ANTE OMNIA

### Costituzione Italiana – 1948

---

#### Articolo 3

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

### Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – ONU 1948

---

#### Articolo 1

*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.*

#### Articolo 2

*Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.*

---

**Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

---

**Articolo 21 – Non discriminazione**

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

## INTRODUZIONE \*

Introdurre un volume sull'eguaglianza non è compito semplice poiché grandi studiosi si sono occupati nel corso del tempo di questo tema cruciale per la vita e le relazioni sociali dell'essere umano, ma allo stesso tempo sono molto fiera di poterlo fare perché questo volume realizza un percorso per me di grande importanza in cui ho creduto fermamente e anche questa piccola introduzione cercherà di dare un contributo a questa complessa ricerca che coinvolge studiosi di notevole spessore.

Il principio di eguaglianza domina e informa le nostre esistenze ma non sembra riuscire ad espandersi in maniera omnicomprensiva incontrando ancora oggi un'evidente discrasia tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale<sup>1</sup>.

---

\* A cura di Francesca Rescigno.

<sup>1</sup> Considerata la sterminata bibliografia in tema di eguaglianza ci si consenta di richiamare senza alcuna pretesa di esaustività solo alcuni testi considerati fondamentali ai fini della nostra esposizione: C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'articolo 3 della Costituzione*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 17; L. PALADIN, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Milano, 1965; C. ROSSANO, *Il principio di eguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 1966; S. AGRÒ, *Art. 3*, in *Commentario della Costituzione* Branca, Bologna-Roma, 1975, 123; N. BOBBIO, *Eguaglianza ed egualitarismo*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1977, 321; A. PIZZORUSSO, *Che cos'è l'eguaglianza*, Roma, 1983; B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'articolo 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984; J.J. ROUSSEAU, *Origine della disuguaglianza*, Milano 1990; A. CERRI, *Uguaglianza (principio costituzionale di)*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma 1994; N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Torino, 1995; T. NAGEL, *I paradossi dell'uguaglianza*, Milano 1998; M. AINIS, *Azioni positive e principio di eguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 1992, 592; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001; I. CARTER (a cura di), *L'idea di eguaglianza*, Milano, 2001; A. PACE, *Eguaglianza e libertà*, in *Politica del diritto*, 2001, 2, 156; P. FERRAGAMO, *Il principio di eguaglianza nell'etica contemporanea*, Torino, 2002; AA.VV., *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, Atti del Convegno in ricordo di Livio Paladin, Padova, 2002; F. GHERA, *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario*, Padova 2003; E. SOMAINI, *Paradigmi dell'uguaglianza*, Roma-Bari, 2005; A. CELOTTO, *Articolo 3, 1° comma*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, vol. 1., 65; GIORGIS, *Articolo 3, 2° comma*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, vol. 1, 88; R. CAPORALI, *L'uguaglianza*, Bologna, 2012.

L'eguaglianza costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico di ogni Paese democratico, la troviamo espressa nelle grandi dichiarazioni internazionali così come nelle carte fondamentali nazionali ed anche naturalmente nella nostra Costituzione repubblicana del 1948. È necessario però verificare quale sia il contenuto effettivo che viene dato all'eguaglianza e quanto di essa si sia realmente tradotto in pratica.

Esaminando la nostra Carta costituzionale, si nota come la sequenza dei primi tre articoli non sia casuale ma affermi un quadro giuridico di riferimento assai significativo per la successiva azione del Legislatore. L'articolo 1 stabilisce il principio democratico, il 2 quello di libertà riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'articolo 3 formula proprio il fondamentale principio di eguaglianza. Così facendo i Costituenti – donne e uomini – desideravano creare un quadro di democrazia chiaro ed efficace entro il quale, attraverso l'esercizio della libertà, realizzare sempre più perfezionate condizioni d'eguaglianza. La stessa espressione "*Repubblica democratica*" sancita dal primo articolo costituzionale riconduce ai fondamenti di libertà ed eguaglianza; i valori della democrazia si manifestano attraverso l'affermazione di spazi di libertà e con il riconoscimento dei diritti che non possono essere esercitati se non nell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale.

La Repubblica democratica esprime dunque i valori comuni di tutti i cittadini e non solo, valori che vanno dalla dignità umana, alla libertà, alla tolleranza, all'eguaglianza, al rispetto dei diritti umani, e a quello della legge, alla solidarietà e alla giustizia sociale, valori che fondano ed esprimono la democrazia in un circuito virtuoso senza fine. La realizzazione della dignità personale del singolo come tale ma anche nelle formazioni sociali dove decide di sviluppare la propria personalità va considerata principio supremo e l'attuazione del principio di eguaglianza costituisce presupposto per la garanzia della dignità attraverso il pieno esercizio della libertà<sup>2</sup>. L'eguaglianza è quindi presupposto della democrazia, essa è per usare le parole della Consulta «*principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura*»<sup>3</sup> ed ancora essa esprime un «*generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo*»<sup>4</sup>.

Si potrebbe dire che vale per l'articolo 3, assai più che per altre previsioni costituzionali certamente non meno importanti, ciò che un matematico definirebbe "*il valore posizionale delle cifre*": le cifre, al pari dei diritti universali

---

<sup>2</sup> In tal senso cfr. G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi: libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009; C. PANZERA, *I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali*, intervento al convegno "Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale", Lecce 19-20 luglio 2009.

<sup>3</sup> Cfr. sent. Corte cost. n. 25/1966 in *Giur. Cost.*, 1966, 241 e n. 175/1971, in *Giur. Cost.*, 1971, 2109.

<sup>4</sup> Cfr. sent. Corte cost. n. 204/1982, in *Giur. Cost.*, 1982, 2146.

quale in particolare è l'eguaglianza, assumono significato esclusivamente nel contesto di un numero che al tempo stesso le valorizza e le definisce. Analogamente il principio in sé universalmente valido dell'eguaglianza, ancorché enunciato con la formulazione ampiamente inclusiva che caratterizza la nostra Carta e, anzi, proprio a cagione di tale ampiezza, si definisce e si valorizza solo se contestualizzato e calato nelle diverse realtà, in quanto esclusivamente l'analisi di quelle realtà può, e deve, condurre alle azioni positive che sole potranno trasformare tale principio in un diritto effettivamente godibile.

L'obiettivo dello Stato sociale deve dunque essere quello (o almeno principalmente quello) di rimuovere le diseguaglianze in un'ottica di pieno sviluppo della persona umana.

Ma se l'eguaglianza è essenziale per la democrazia e per il vivere insieme allora è preliminarmente fondamentale definire cosa si intende con eguaglianza; poiché è noto che l'eguaglianza non è una condizione di fatto, in quanto gli esseri umani appaiono essenzialmente diversi, e a dire il vero l'eguaglianza non esiste nemmeno in natura, per cui essa è una regola che impone di considerare uguali, ma certamente non può imporre di considerare tutti uguali in tutto, poiché deve comunque convivere con le insopprimibili differenze di fatto esistenti; il principio di eguaglianza obbliga dunque a considerare uguale ciò che uguale non è, o almeno a farlo in determinati contesti per il corretto funzionamento della democrazia. La regola dell'eguaglianza per non essere vuota e priva di significato deve quindi essere capace di determinare tra chi deve esserci eguaglianza e rispetto a che cosa.

L'uguaglianza, così come la libertà, è «*un concetto generico e vuoto, che se non è precisato o riempito, non significa nulla*»<sup>5</sup>, è un concetto etico, sociale, religioso, filosofico, politico e giuridico che presenta a prima vista un contenuto del tutto evidente, ma che si rivela oltremodo complesso una volta che dalle generiche e ideali affermazioni si tenti di passare ad una traduzione operativa di esse. L'eguaglianza è un principio giuridico essenziale sin dai tempi dell'antica Grecia e da allora ha continuato ad essere perseguita nelle sue diverse forme ed accezioni per tutta la storia giuridica dell'essere umano, ma questo non significa che sia oggi palese comprendere realmente cosa significa eguaglianza e quale eguaglianza perseguono e realizzano (o cercano di realizzare) le moderne democrazie.

Considerando che la ricerca dell'eguaglianza accompagna la storia dell'essere umano pressoché da sempre possiamo cercare di darle un significato partendo da un passato non troppo lontano e cioè dall'articolo 6 della celebre Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 che come

---

<sup>5</sup> Come giustamente notava N. BOBBIO, *Eguaglianza ed equalitarismo*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1977, 322.

noto dispone: «La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti»<sup>6</sup>. La Dichiarazione combatteva l'ineguaglianza giuridica e le diverse dignità sociali esistenti anche se realmente l'*égalité* frutto della rivoluzione francese era comunque assai circoscritta ed essa stessa elitaria.

L'eguaglianza affermata nel 1789 si ripresenta, costituendo tratto essenziale delle Costituzioni successive, soprattutto grazie al contributo ideologico del movimento socialista-operaio che affianca all'eguaglianza parificatrice o formale l'eguaglianza distributiva o sostanziale con cui si cerca di porre rimedio alle diseguaglianze di fatto per garantire e proteggere i soggetti economicamente, fisicamente, culturalmente e socialmente più deboli.

---

<sup>6</sup> Citando la Dichiarazione del 1789 non si può fare a meno di rammentare come quasi contemporaneamente nel 1791 Olympe de Gouges pubblicava la "Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina", si tratta di un testo che polemicamente ricalca la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, in cui si denuncia la mancanza di libertà delle donne e si chiede il riconoscimento di una serie di garanzie ed opportunità che rendano effettivi i principi della Rivoluzione anche per il genere femminile. Purtroppo Olympe e la sua Dichiarazione non ottennero quanto chiedevano ed anzi Robespierre proibì le associazioni femminili, chiuse i loro clubs ed i loro giornali, e nel novembre del 1793 Olympe de Gouges veniva ghigliottinata «per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi immischiata nelle cose della Repubblica».

Il Preambolo della dichiarazione di Olympe recitava: «Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina»; mentre l'articolo 6: «La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; essa deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili a ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti».

È questa duplice eguaglianza che ritroviamo nella nostra Carta fondamentale che infatti affianca al riconoscimento dell'eguaglianza formale, espressa nell'art. 3, comma 1, la previsione dell'eguaglianza sostanziale formulata nel comma 2 del medesimo articolo fornendo un approccio "complesso"<sup>7</sup> all'eguaglianza, cercando di risolvere positivamente il dilemma tra "eguaglianza ed egualitarismo"<sup>8</sup>.

Come detto il problema sostanziale dell'eguaglianza è quello di determinarne il contenuto e cioè di definire eguaglianza tra chi ed eguaglianza rispetto a che cosa. L'eguaglianza infatti non è identità ma comporta un concetto di diversità: siamo tutti diversi ma in alcune circostanze dobbiamo essere considerati uguali seppure non identici. Ecco perché l'eguaglianza è un concetto fluido che ha potuto e dovuto evolversi nel tempo e che ancora oggi non sembra aver trovato il suo definitivo compimento.

Innanzitutto nell'affermazione dell'eguaglianza formale va sostanziata l'eguaglianza davanti alla legge, poiché in tal modo si assicura che la legge venga applicata sia a quelli che governano che a coloro che vengono governati ai sensi della c.d. *rule of law*, e la legge si rivolge a tutti imponendo la regola dell'imparzialità al Legislatore, all'amministratore, al giudice, in tutti i loro rapporti con i soggetti privati, cittadini e stranieri, persone fisiche e giuridiche, singoli e gruppi.

Il principio di eguaglianza opera dunque prima di tutto a carico del potere legislativo e incide sul contenuto della legge oltre che sulla sua efficacia, evitando che precisi parametri vengano violati. Quale vincolo al contenuto delle leggi, l'uguaglianza ha veicolato anzitutto l'esigenza della loro generalità e astrattezza per cui l'uguaglianza è tanto più garantita quanto più le leggi sono generali e astratte, cioè rivolte a "tutti", applicabili solo per il futuro e per un numero indefinito di volte. La restrizione dei destinatari delle leggi ad alcune categorie di individui pone un limite al principio di uguaglianza, una vera sfida destinata ad aggravarsi man mano che la platea dei destinatari si restringe, fino al limite delle leggi personali e delle leggi provvedimento, e, fra queste, delle leggi retroattive. Peraltro, non tutte le leggi indirizzate a specifici soggetti devono essere considerate contrarie al principio di eguaglianza in quanto tale principio, per quanto centrale nei vari sistemi costituzionali, vive all'interno di essi in combinazione con altri principi e regole che possono presentare anche orientamenti non coerenti col principio di uguaglianza formale, anzi contrapposti a esso, ad esempio nei casi in cui si persegue l'uguaglianza sostanziale.

---

<sup>7</sup> Per la teoria dell'eguaglianza complessa cfr. M. WALZER, *Sphere of Justice: a Defense of Pluralism and Equality*, Oxford, 1983.

<sup>8</sup> Per riprendere la terminologia di N. BOBBIO, *Eguaglianza ed egualitarismo*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1977, 321.

Le leggi possono quindi perdere il requisito della generalità ed astrattezza senza violare il principio di eguaglianza ma per fare ciò non devono configurarsi quali interventi arbitrari ma essere sorrette dal requisito della ragionevolezza<sup>9</sup>.

Il principio di eguaglianza nella legge si traduce dunque nel divieto di qualsiasi discriminazione irragionevole, e si ha discriminazione irragionevole tutte le volte che situazioni eguali vengono disciplinate in modo diverso e che situazioni diverse vengono disciplinate in modo eguale. Dal principio di eguaglianza nasce, fondendosi con esso, il principio di ragionevolezza, per cui qualunque distinzione di disciplina effettuata in relazione a qualunque elemento, tra qualunque gruppo di soggetti, diventa suscettibile di un giudizio sulla sua ragionevolezza, cioè sul fatto che quella distinzione sia fondata su elementi obiettivi, rilevanti e soprattutto giustificabili.

È necessario chiarire come la ragionevolezza non sia un concetto astratto, infatti una diseguaglianza legislativa sarà ragionevole e lecita solo se difendibile, cioè giustificabile, suscettibile di essere spiegata e motivata sulla base di criteri che in una data società e in un determinato momento storico sono considerati generalmente accettabili. Certamente la ragionevolezza, così come la stessa eguaglianza, è un concetto non univoco bensì flessibile, duttile, non immobile nel tempo ma dinamico e quindi a tratti può apparire incerto e ciò che in un determinato momento può essere considerato ragionevolmente conforme al principio di eguaglianza, può non esserlo più a distanza anche di poco tempo<sup>10</sup>. La ragionevolezza non fornisce quindi certezze granitiche ma re-

---

<sup>9</sup> Come è stato acutamente osservato la ragionevolezza deriva dall'uguaglianza «*come Eva da una costola di Adamo*» (cfr. G.U. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *Annuario 1998*, Padova, 1999), in quanto essa impone che le differenziazioni legislative non siano arbitrarie ma, appunto, ragionevoli. Tuttavia la ragionevolezza, sempre come Eva rispetto ad Adamo, si è poi staccata dal principio di uguaglianza, divenendo un principio giuridico autonomo, dalla portata molto ampia, e dai contorni spesso equivoci e indeterminati (in tal senso cfr. G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2002) per cui effettivamente oggi solo la questione della ragionevole disuguaglianza conserva rilevanza all'interno del discorso sul principio di uguaglianza (cfr. G.U. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *Annuario 1998*, Padova, 1999).

<sup>10</sup> Rispetto alla "flessibilità" della ragionevolezza si pensi al reato di adulterio femminile considerato penalmente punibile fino al 1968. L'art. 599, commi 1 e 2, c.p., stabiliva infatti la punibilità del solo adulterio commesso dalla donna (e veniva punito anche il correo), mentre non vi era alcuna punizione se l'adultero era l'uomo. Ci troviamo quindi dinanzi ad un tipico esempio di trattamento differenziato basato sul sesso, resta da vedere se tale differenza è giustificabile, cioè ragionevole. Prima che nel 1968 la Consulta giudicasse incostituzionale tale previsione lo stesso Giudice delle leggi si era già occupato della questione nel 1961 e in tale occasione non aveva ravvisato alcuna incostituzionalità considerando la

sta comunque l'unico strumento convincente attraverso il quale un Giudice delle leggi sensibile e attento può cancellare le differenze di trattamento che appaiono alla coscienza sociale come intollerabili.

Resta comunque il problema di definire eguaglianza tra chi ed eguaglianza rispetto a che cosa. La prima questione rappresenta oramai uno pseudo problema in quanto non possiamo certo pensare che l'eguaglianza quale principio generale che condiziona tutto l'ordinamento, essenza stessa della democrazia, possa riferirsi ai soli cittadini. Questa impostazione restrittiva è stata infatti progressivamente superata estendendo la portata dell'eguaglianza agli stranieri e agli apolidi sulla base dell'esegesi congiunta dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 10<sup>11</sup>; ancora, ben presto l'eguaglianza ha coinvolto anche le persone giuridiche private e pubbliche<sup>12</sup> assumendo una portata omnicomprensiva trovando applicazione in ogni settore dell'ordinamento rispetto a qualsiasi soggetto.

Dobbiamo dunque verificare rispetto a che cosa si debba essere considerati uguali e in questo l'articolo 3, così come molte altre previsioni costituzionali, formula un elenco di parametri che non possono essere invocati per porre in essere distinzioni. Essi nella nostra Costituzione includono: il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali<sup>13</sup>.

---

discriminazione operata dal Codice Penale come ragionevole. Nella sent. n. 64/1961 (in *Giur. Cost.*, 1961, 1224 con nota di C. ESPOSITO, *Sulla punizione del solo adulterio femminile*, 1230) la Corte infatti non evidenzia alcuna violazione del principio di eguaglianza giustificando il trattamento differenziato basandosi sull'importanza del ruolo della donna nel mantenimento dell'unità familiare. Solo con la sent. n. 126/1968 (in *Giur. Cost.*, 1968, 2175, 1224 con nota di G. GIANZA, *L'adulterio alla luce di due importanti sentenze della Corte Costituzionale*, 2178; F. MODUGNO, *L'adulterio come delitto e come causa di separazione*, 2190 e R. ZACCARIA, *Adulterio: Violazione dell'eguaglianza tra coniugi non "giustificata" dall'unità della famiglia*, 2198) la Corte modifica la sua giurisprudenza precedente dichiarando tale previsione legislativa incostituzionale affermando che: «*la discriminazione sancita non garantisce l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e come tutti i privilegi viola il principio di parità*». Questo esempio risulta di grande utilità per comprendere la differenza tra discriminazione ragionevole e ingiustificabile privilegio e applicazione del principio di ragionevolezza.

<sup>11</sup> La regola dell'eguaglianza non può escludersi per gli stranieri là dove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. In tal senso cfr. le sentenze della Corte cost. n. 120/1967 in *Giur. Cost.*, 1967, 1577; n. 104/1969 in *Giur. Cost.*, 1969, 1565; n. 14/1970 in *Giur. Cost.*, 1970, 134 e n. 47/1977 in *Giur. Cost.*, 1977, 188.

<sup>12</sup> In tal senso cfr. le sentt. della Corte cost. n. 25/1966 in *Giur. Cost.*, 1966, 241 e n. 2 del 1969 in *Giur. Cost.*, 1969, 16.

<sup>13</sup> Come ricorda M. OLIVETTI, *Uguaglianza*, in FLORES (a cura di), *Diritti Umani*, Dizionario II, H-W, 2007, 1315, altre Costituzioni prevedono elenchi più brevi ma anche più lunghi, in quest'ultimo caso vietando distinzioni anche per ragioni, per esempio, di condi-

Tali specificazioni potrebbero generare un equivoco, e cioè si potrebbe pensare che esse servano a circoscrivere l'efficacia dell'eguaglianza alle sole cause di discriminazione specificate, ma al contrario esse costituiscono un vincolo rafforzato di eguaglianza in tutti i settori puntualizzati, ambiti in cui era evidente un *deficit* egualitario. Tali divieti di discriminazione fanno sistema con le norme costituzionali che per altri aspetti interessano la causa in esame, e che prevedono distinzioni di genere, o di religione, o di lingua, per specifiche e limitate ragioni: si pensi ad esempio alle minoranze linguistiche, alle disposizioni in tema di uguaglianza dei coniugi e dei genitori o a quelle relative alla donna-madre-lavoratrice.

Le specificazioni del primo comma dell'articolo 3 si legano fortemente alla previsione dell'eguaglianza sostanziale effettuata dal secondo comma, l'eguaglianza sostanziale infatti considera con particolare attenzione tali settori e dove necessario giustifica l'introduzione di discipline differenziate che garantiscano la promozione dei gruppi sociali economicamente e socialmente svantaggiati.

L'unione tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale è la vera forza del principio di eguaglianza, essa ha consentito lo sviluppo e l'evoluzione stessa di tale principio. Infatti in un primo periodo si è assistito ad una configurazione restrittiva dell'eguaglianza, siamo negli anni '50 quando l'eguaglianza veniva soprattutto utilizzata quale argine contro gli eventuali arbitri del Legislatore manifestamente volti a colpire singoli o categorie di cittadini, ma lentamente e inesorabilmente tende ad affermarsi un'interpretazione più estensiva dell'articolo 3 e dell'eguaglianza che non opera più solo contro eventuali abusi di potere, ma anche nei confronti di errori e scoordinamenti legislativi. L'eguaglianza diviene insomma «*un freno efficace ed opportuno alla disattenzione, alla mancata considerazione d'altre parti del sistema normativo*»<sup>14</sup> ma l'evoluzione continua e l'eguaglianza viene a configurarsi quale divieto sia di trattare in modo diverso situazioni uguali, sia di disporre un uguale trattamento per situazioni diverse; così si svincola l'eguaglianza dalla tipologia legislativa e l'operatività del principio diviene teoricamente illimitata<sup>15</sup>.

Eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale si fondono nella volontà di

---

zioni di disabilità (si veda l'art. 3, comma 2, ultima frase, della Legge fondamentale di Bonn, risultante dalla revisione del 27-X-1994: «nessuno può essere discriminato a causa del proprio handicap»), di salute (art. 6, comma 2, Cost. finlandese), di istruzione (art. 13 Cost. portoghese del 1976), di stato maritale e di gravidanza (art. 9, comma 3, Cost. sudafricana del 1993, che contiene un elenco particolarmente lungo), di età e tendenze sessuali (così l'art. 21 della Carta dei diritti dell'Unione europea).

<sup>14</sup> Così A. CERRI, *Nuove note sul principio di eguaglianza*, in *Giur. Cost.*, 1971, 979.

<sup>15</sup> Su tale ricostruzione cfr. G. GEMMA, *Principio costituzionale di eguaglianza e rimessione della sanzione*, Milano, 1983, 220 ss.

cancellare le diseguaglianze almeno nelle situazioni di partenza per garantire ad ogni individuo le condizioni materiali, culturali e sociali per poter condurre un'esistenza libera e dignitosa, cioè per poter esercitare i diritti di libertà e partecipazione previsti proprio dal diritto costituzionale.

Eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale non confliggono tra loro come una lettura superficiale potrebbe lasciare intendere: infatti se è pur vero che l'eguaglianza formale impone il più possibile la parità di trattamento in condizioni di ragionevolezza, mentre l'eguaglianza sostanziale comporta una redistribuzione del potere e delle risorse e per fare ciò giustifica anche l'introduzione di disuguaglianze di diritto, tale ambiguità va collocata nell'ambito dei principi dello Stato sociale, uno Stato che può e che deve intervenire nella vita economica e sociale, creando eventualmente anche disuguaglianze legislative per contrastare ed equilibrare le disuguaglianze di fatto. I due valori sono coerenti tra di loro e necessari l'uno all'altro in quanto l'eguaglianza sostanziale, definita come pari opportunità di perseguire i progetti di vita e di partecipare all'organizzazione della società, costituisce uno sviluppo dell'eguaglianza formale basata sulla ragionevolezza.

Eguaglianza dunque quale pari opportunità: è questa infatti l'ultima tappa dell'evoluzione del principio fondamentale di cui al nostro articolo 3, essa rappresenta la sfida dei nostri tempi.

L'articolo 3 esordisce richiamando la pari dignità sociale e forse nemmeno gli stessi Costituenti avevano piena consapevolezza degli effetti di un simile riconoscimento e del reale contenuto dello stesso, nutrendo dubbi su come lo Stato potesse concretamente garantire un pari trattamento sociale, e nel migliore dei casi si riteneva questa affermazione una ripetizione più o meno utile dell'eguaglianza sostanziale e del divieto di discriminazioni in base alle condizioni personali o sociali. Ma la dignità sociale ha un proprio valore autonomo ed impegna lo Stato ad operare contro la miseria e contro l'ignoranza e contro i mali che degradano la dignità sociale dei soggetti; nella 'pari dignità sociale' si ritrova il valore della dignità umana rispetto a tutti i rapporti, il corollario della libertà e dell'eguaglianza, presupposto e strumento per il pieno sviluppo della persona umana; in sintesi la dignità sociale si identifica con la parità almeno potenziale nei diritti. La pari dignità sociale si pone quindi come una sorta di cerniera fra primo e secondo comma dell'articolo 3 in quanto la dignità dei cittadini è riconosciuta quale dignità sociale, nel senso che nello Stato contemporaneo la garanzia e lo sviluppo dei diritti e delle libertà del singolo, che ha come presupposto l'eguaglianza, è possibile solo nella pienezza della dimensione collettiva, cioè all'interno dell'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'eguaglianza presenta com'è evidente innumerevoli sfumature: eguaglianza di fronte alla legge, eguaglianza di diritto, eguaglianza nei diritti, eguaglianza

za giuridica ma anche eguaglianza delle opportunità che tenta di porre tutti i membri di una determinata società nella condizione di partecipare “*alla gara della vita*” partendo da posizioni uguali<sup>16</sup>. L’eguaglianza è ognuna di queste sfumature ma è anche il loro insieme e da tale insieme non possiamo prescindere nella costruzione dell’attuale convivenza democratica.

Il volume che si introduce rappresenta quindi un percorso nel cammino dell’eguaglianza partendo dalle specificazioni poste dalle madri e dai padri della nostra Costituzione, ma andando anche al di là di tali indicazioni costituzionali per verificare quante altre cause di diseguaglianza esistono e come esse vengono concretamente affrontate dal nostro Paese valutando altresì l’aspetto europeo ed internazionale, poiché nessuno Stato democratico può essere oggi considerato come una monade priva di interazioni esterne.

Il cammino effettuato è volto a dimostrare come l’eguaglianza oggi più che mai diventi sinonimo di democraticità e come rappresenti un elemento indispensabile nella società della globalizzazione e del multiculturalismo per cementare e mantenere unito e coerente anche ciò che a prima vista potrebbe apparire inconciliabile.

Purtroppo, ancora oggi, l’eguaglianza e le pari opportunità non sembrano essere state raggiunte ed anche capitoli di discriminazione che pensavamo ormai archiviati nel passato non sempre edificante del genere umano tendono a riaffiorare con nuovi nomi e nuove forme, ma sempre decisamente pericolosi.

Non hanno dunque sbagliato i nostri Costituenti a preoccuparsi di sottolineare come tutti dobbiamo essere trattati in maniera uguale e godere delle stesse possibilità indipendentemente ad esempio dal nostro genere di appartenenza; tuttavia a distanza di quasi 70 anni da tale affermazione e dal primo voto delle donne, proprio le donne soffrono ancora di una posizione di sostanziale subalternità rispetto agli uomini, per cui molto si deve ancora fare per aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro conferendo loro pari indipendenza economica; a parità di lavoro infatti, malgrado la lungimirante previsione dell’art. 37 Cost. e delle varie disposizioni comunitarie esiste ancora un sostanziale divario di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni e, di conseguenza, una generale maggiore fragilità economica delle donne. Molto deve ancora essere fatto in materia di parità tra donne e uomini nel processo decisionale mentre incombe sempre di più il preoccupante fenomeno della violenza di genere che non può essere affrontato solo dal punto di vista del Diritto Penale e delle necessarie misure punitive ma necessità di un vero e proprio approccio educativo alla cittadinanza di genere che scardini progressivamente gli stereotipi ancora esistenti e definisca un nuovo rapporto tra i

---

<sup>16</sup> Sulle diverse sfumature dell’eguaglianza cfr. N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Torino, 1995.

generi non più ancorato all'idea di possesso e sottomissione ma a quella di parità ed eguaglianza. Il primo capitolo di questo volume si concentra proprio sull'eguaglianza di genere muovendo dal diritto di famiglia e dalla difficile conquista della parità tra le mura domestiche, passando poi all'esame della ancora inesistente parità lavorativa e retributiva senza trascurare l'eguaglianza tra i sessi nel fondamentale settore della rappresentanza da cui le donne sono state per troppo tempo sostanzialmente estromesse, fino a giungere all'aspetto dell'autodeterminazione, della violenza e della medicina di genere quali tratti essenziali nella costruzione dell'identità femminile anche al fine di scardinare gli stereotipi che sin da bambini ci vengono presentati come normali se non addirittura necessari. Appare infatti di particolare importanza soffermarsi sull'educazione dei formatori cioè di coloro che per primi possono scardinare gli stereotipi di genere che ancora condizionano gli anni della nostra formazione ben più di quanto noi stessi siamo propensi ad ammettere. Educare gli educatori ed educare le bambine sono certamente le due grandi sfide che contraddistinguono il cammino verso la parità di genere nell'imminente futuro se davvero vogliamo modificare il quadro esistente<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Rispetto all'educazione delle bambine nel mondo merita di essere ricordata la Campagna "*Because I am a Girl*" lanciata nel 2012 con l'obiettivo di aiutare un gruppo specifico di bambine o ragazze in una determinata comunità e Paese ad accedere alle stesse opportunità di educazione, formazione ed avviamento al lavoro dei ragazzi. La Campagna mondiale *Because I am a Girl* è stata lanciata ufficialmente da *Plan International* l'11 ottobre 2012, due giorni dopo l'attentato a Malala, la giovane pakistana a cui un talebano ha sparato alla testa solo perché voleva frequentare la scuola e ribadire il diritto all'educazione delle bambine. L'11 ottobre 2012 è stata anche la prima Giornata Mondiale delle Bambine, una celebrazione istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il pubblico mondiale e le istituzioni al dramma vissuto ogni giorno da milioni di bambine nel mondo. La Campagna ha come obiettivo quello di abbattere tutte le barriere che impediscono alle bambine di vedersi riconosciuto il diritto a completare il ciclo di istruzione con almeno nove anni di educazione e si prefigge di garantire l'istruzione ad almeno 4 milioni di bambine. Si basa essenzialmente su 6 richieste: 1. l'educazione delle bambine diventi una priorità per i leader mondiali; 2. il completamento dell'educazione secondaria di qualità delle bambine sia il focus dell'azione internazionale; 3. si aumentino i fondi destinati all'educazione delle bambine; 4. si metta fine alla piaga dei matrimoni prematuri; 5. si combatta la violenza di genere a scuola e nel contesto esterno; 6. ragazze e ragazzi partecipino alle decisioni e siano fonte di ispirazione per coloro che hanno il potere di agire. Dal 2012 la Campagna "*Because I'm a girl*" ha raggiunto milioni di bambine in tutto il mondo e in particolare: quasi 5 milioni di bambine sono state aiutate direttamente con progetti sull'eguaglianza di genere. Gli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile richiedono cambiamenti che trasformino le comunità e le società; per *Plan International* questo significa dare slancio ai diritti delle bambine attraverso mutamenti nella politica, con leggi consolidate e programmi di trasformazione. *Plan International* continuerà a focalizzare il suo lavoro per migliorare l'accesso all'istruzione delle bambine, ma al contempo aggiungerà altre priorità come la

In conclusione di tale primo capitolo verrà effettuata una riflessione sull'importanza del parametro del sesso quale fonte di diseguaglianza anche al di là della mera distinzione di genere tra uomo e donna soffermandosi più in generale sul riconoscimento dell'identità sessuale e sulle forme di discriminazione che ancora contraddistinguono forme di "identità sessuale" diverse da ciò che viene considerato "normale". L'identità sessuale (o caratterizzazione sessuale) descrive la dimensione soggettiva del proprio essere sessuati; essa inoltre risponde ad un'esigenza di classificazione e stabilità anche se contiene elementi di incertezza e di imprevedibilità essendo l'esito di un processo costruttivo influenzato dalla complessa interazione tra aspetti biologici, psicologici, educativi e socioculturali<sup>18</sup>. Si evidenzierà infine come dimostrare un'identità sessuale che esce dai canoni uomo/donna ancora oggi dà luogo, nel nostro Paese, a forme di discriminazione nell'ambito del godimento dei diritti personali.

Seguendo le indicazioni provenienti dalla nostra Costituzione il secondo capitolo si sofferma sull'eguaglianza senza distinzione di razza rispetto alla quale si potrebbe pensare (ed auspicare) che il capitolo discriminazioni razziali sia ormai chiuso e destinato unicamente ai libri di storia, ma purtroppo un esame approfondito di tale fattispecie dimostra che il razzismo contiene in sé un fascino intramontabile e che vanno affermandosi continuamente nuovi pericolosi movimenti xenofobi che dimostrano quanto poco l'essere umano riesca ad imparare dai propri errori. Era il 21 marzo del 1960, quando a Sharpe-

---

salute sessuale e riproduttiva, la violenza di genere e lo sviluppo economico: perché le bambine possano imparare, decidere e diventare donne libere e consapevoli. Questo tipo di campagne sono necessarie per affermare l'idea che i diritti delle bambine devono essere riconosciuti come diritti umani. Si ricorda infine che la stessa Malala sostiene questo progetto, la coraggiosa ragazzina il 12 luglio 2013 ha compiuto 16 anni, ma per lei e per altre 600 giovani ragazzine provenienti da tutto il mondo questo giorno è stato molto di più; per la prima volta nella storia alcuni giovani hanno simbolicamente occupato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e Malala ha pronunciato un discorso pubblico memorabile a favore del diritto all'istruzione per tutti. «*Questa è l'occasione per tutti i ragazzi sul pianeta di riunirsi e dire al mondo: avremo la nostra istruzione, a casa, a scuola, ovunque*» ha detto Malala, e ancora «*un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica soluzione. L'educazione prima di tutto*».

<sup>18</sup> Le attuali teorie della sessuologia, in una prospettiva biologica, psicologica e sociale, considerano l'identità sessuale un costrutto multidimensionale costituito da quattro distinte componenti: Sesso biologico: ovvero l'appartenenza biologica al sesso maschile o femminile determinata dai cromosomi sessuali; Identità di genere: ovvero l'identificazione primaria della persona come maschio o femmina e tratto permanente, solitamente stabilito nella prima infanzia; Ruolo di genere: ovvero l'insieme di aspettative e ruoli su come gli uomini e le donne si debbano comportare in una data cultura e in un dato periodo storico e Orientamento sessuale: ovvero l'attrazione erotica ed affettiva per i membri del sesso opposto, dello stesso sesso o entrambi.

ville, in Sudafrica, 300 poliziotti bianchi aprirono il fuoco su una manifestazione contro l'apartheid e sessantanove persone rimasero uccise. In ricordo di quelle vittime, le Nazioni Unite istituirono la Giornata mondiale contro il razzismo: il 21 marzo di ogni anno, nei cinque continenti, si tengono eventi volti a sensibilizzare la popolazione sul tema. In Italia è l'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) a promuovere iniziative nell'ambito della scuola, della cultura e dello sport, per invitare a riflettere sulla tolleranza sancita dall'articolo 3 della nostra Costituzione ma sembra che il nostro Paese debba ancora lavorare molto sul concetto di razza e razzismo<sup>19</sup>. La crisi economica e le grandi migrazioni legate alla povertà e alle guerre hanno provocato un'avanzata dei partiti ultra nazionalisti in molti Paesi europei e l'Italia non fa eccezione, e una recente ricerca condotta dal Pew Research Center ha rivelato che l'86 % degli italiani è prevenuto nei confronti dei rom, mentre il 61 % è sfavorevole ai musulmani e il 21 % guarda gli ebrei con sospetto. Il Censis rileva che appena il 17,2% degli italiani afferma di provare "comprensione" e di avere un approccio "amichevole" nei confronti degli immigrati; quattro italiani su cinque si dividono invece tra "diffidenza" (60,1%), "indifferenza" (15,8%) e "aperta ostilità" (6,9%), mentre due italiani su tre (65,2%) pensano che gli immigrati in Italia siano semplicemente troppi e tale sensazione diventa particolarmente forte quando entra in gioco la distribuzione dei servizi sociali per cui molti ritengono che a parità di requisiti, gli italiani dovrebbero essere inseriti in graduatoria prima degli immigrati e circa la metà pensa che in caso di scarsità di lavoro sia giusto dare la precedenza agli italiani nelle assunzioni<sup>20</sup>. Una

---

<sup>19</sup> Si segnala una ricerca effettuata nei primi mesi del 2016 dall'Istituto Ipsos Mori che ha evidenziato come gli italiani credono che il 30% della popolazione sia composta da immigrati, 20% dei quali musulmani. Una vera e propria «invasione», su cui si sviluppano convinzioni xenofobe del tipo: «ci rubano il lavoro», «stuprano le nostre donne», «rubano» e «puzzano». In realtà secondo i dati più recenti solo il 5,7 % della popolazione è extra-comunitaria mentre secondo l'ultima rilevazione Istat gli stranieri residenti in Italia si assestano intorno all'8,3% e i musulmani sono circa il 3,7% del totale. Sempre secondo l'Istat, il primato degli stranieri residenti in Europa è detenuto dalla Svizzera con il 23,8%, seguita da Austria (12,4%), Irlanda (11,8%) e Belgio (11,3%). Sono certamente dati da interpretare in quanto gli Stati che prevedono lo *ius soli* (nascendo in un dato territorio se ne acquisisce la cittadinanza) tendono ad avere una percentuale di stranieri più bassa, perché i figli di immigrati non entrano in queste statistiche. Inoltre, la preminenza della Svizzera è dovuta alla forte presenza di immigrati da territori limitrofi (Francia, Germania e Italia). In ogni caso il nostro Paese, con l'8,3% di stranieri residenti, si classifica all'ottavo posto. La comunità straniera più numerosa sul suolo italiano è quella romena (22,0%) seguita a distanza da quella albanese (10%) e marocchina (9,2%), poi cinesi (5,2%) e ucraini (4,5%).

<sup>20</sup> Interessante anche il dato concernente la criminalità, infatti malgrado sia opinione comune che gli stranieri siano in gran parte – criminali, secondo i dati dell'associazione Antigone solo il 32% di detenuti è straniero: 17.403 su un totale di 53.889 e spes-

riflessione sulla razza e sul trattamento da assicurare agli stranieri deve passare inevitabilmente anche attraverso il dato economico rispetto al quale il più recente Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione dimostra che i 2,3 milioni di occupati stranieri sul suolo italiano producono l'8,6% del Pil cioè circa 125 miliardi di euro garantendo un guadagno per lo Stato di circa 3,9 miliardi di euro.

Dopo aver esaminato il tema dell'eguaglianza senza distinzione di razza si affronta la questione dello "specismo" per verificare la possibile applicazione del principio di eguaglianza oltre la barriera della specie cioè oltre l'umano, interrogandoci sull'eguaglianza non come fatto ma come principio morale perché oltre ad essere uguali senza distinzione di razza potrebbe essere arrivato il momento di scardinare e sconfessare le teorie antropocentriche e speciste che da sempre dominano i nostri sistemi giuridici e trovare un nuovo approccio biocentrico non solo filosofico ma anche giuridico che realizzi il principio di eguaglianza oltre la specie coinvolgendo anche gli esseri animali.

Il terzo Capitolo si occupa del rapporto con il pluralismo linguistico che si realizza nella difficile mediazione tra l'articolo 3 e la protezione delle minoranze linguistiche ancora oggi connotata da una certa asimmetria mentre la diversità linguistica, così come quella culturale, meritano di essere considerate positivamente nell'evoluzione del concetto di eguaglianza. La questione della lingua infatti è emblematica delle contraddizioni esistenti nelle moderne società postindustriali che, di fronte al multiculturalismo, devono conciliare l'eguaglianza del diritto con il riconoscimento della differenza. La posta in gioco è l'idea stessa di democrazia.

In altre parole la politica dell'uguale dignità impone di trattare gli esseri umani nello stesso modo sulla base di ciò che è uguale per tutti, la politica della differenza vuole che sia concesso un riconoscimento e uno *status* a qualcosa che non è condiviso universalmente ma è legato alla specificità di ogni singola cultura. Paradossalmente l'identico principio moderno dell'identità intesa come riconoscimento, ispira entrambe le posizioni. Al contrario di quanto accadeva nelle società premoderne, nelle quali l'identità era ascritta alla propria posizione di nascita, nelle società moderne l'identità si costruisce interiormente attraverso un processo dialogico in cui le modalità di riconoscimento da parte di coloro con i quali, sin dall'inizio della nostra esistenza, continuamente interagiamo, risulta determinante nel definire i caratteri di ciò che siamo e ciò che vogliamo essere.

---

so sono detenuti per reati minori (il 50% di loro sconta pene inferiori o pari a un anno), solo il 12% è condannato a pene superiori ai 20 anni, contro l'88% dei nostri connazionali.

Riconoscere l'altro non significa quindi solo riconoscere in lui ciò che lo rende uguale a tutti gli altri esseri umani e lo accomuna sulla base di una serie di diritti universalistici quali la dignità, la libertà personale, l'uguaglianza ma anche riconoscere la specificità, l'originalità, ciò che, insomma, ne costituisce l'individualità. Ecco perché appare particolarmente importante affermare l'eguaglianza senza distinzioni di lingua e al contempo proteggere e coltivare le differenze linguistiche e le singole identità culturali che possono arricchire il patrimonio di tutti.

L'esame della discriminazione sulla base della religione, dato anch'esso richiamato tra le specifiche dell'articolo 3, anima il quarto Capitolo che dimostra come a fronte di un pluralismo confessionale sancito da varie disposizioni costituzionali la nostra Costituzione mantenga comunque un deciso *favor* per la religione cattolica che ancora oggi sembra operare in una sorta di "regime monopolistico" per quanto concerne i simboli e il fondamentale argomento dell'insegnamento scolastico. Tale situazione di privilegio si ripercuote inevitabilmente sulla mancanza di effettiva laicità del nostro ordinamento ancora oggi ancorato ad un'idea di "laicità positiva" cioè una "laicità battezzata e praticante" fondata «sulla norma implicita che continua a riconoscere al cattolicesimo – e non ai principi costituzionali – un ruolo pontificale nel processo d'integrazione societaria e, di conseguenza, un regime di privilegio in perfetta continuità con la natura di Nazione Stato e non di Stato-Nazione dell'Italia»<sup>21</sup>.

Una reale laicità dello Stato e un'effettiva eguaglianza al di là del dato religioso appaiono oggi più che mai dati essenziali nella costruzioni delle moderne democrazie multi etniche, multi culturali e multi religiose e per questo appare particolarmente opportuno che il nostro Stato riesca a superare il privilegio accordato alla sola religione cattolica e divenga effettivamente e neutralmente laico.

L'ultimo Capitolo del volume è dedicato alle altre cause che possono essere fonte di diseguaglianze e in tale ambito assai importanti appaiono le riflessioni su alcuni aspetti specifici come quello della disabilità<sup>22</sup> e del dato

---

<sup>21</sup> Cfr. A. FERRARI, *Laicità del diritto e laicità narrativa*, in *Il Mulino*, 2008, n. 6, 1123 ss.

<sup>22</sup> Rispetto alla questione della disabilità si ricorda che l'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2006. Attraverso i suoi 50 articoli, la Convenzione indica la strada che gli Stati del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. Tale Convenzione è stata ratificata dall'Italia nel febbraio del 2009 e nel dicembre 2010 è stata ratificata dall'Unione europea.

In materia di disabilità si segnala anche l'innovativo Trattato di Marrakech («*Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato*»), sottoscritto su impulso Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), in Marocco nel giugno 2013. Ad esso si deve l'introduzione del principio per cui il diritto d'autore può essere derogato di

anagrafico<sup>23</sup> questioni che oggi più che mai impongono modelli di *welfare* nuovi e solidali non sempre prontamente recepiti dallo Stato<sup>24</sup>. Attenta con-

---

fronte alla necessità di permettere ai non vedenti o ipovedenti di accedere su un piano di parità al sapere. Il documento contiene eccezioni alla proprietà intellettuale per i testi destinati a persone con disabilità visiva (in audio, Braille, con caratteri ingranditi o in versione elettronica) e sancisce che tali libri possano essere scambiati, a livello transnazionale, fra organizzazione e organizzazione. La conclusione di questo documento è stata salutata con entusiasmo dalla *European Blind Union*, l'organizzazione che rappresenta i non vedenti europei e tale entusiasmo è condivisibile considerando che ci sono circa 285 milioni di non vedenti e solo il 5% dei libri che vengono pubblicati è oggi disponibile in versione accessibile per loro. Purtroppo si segnala come il nostro Paese sia attualmente tra quelli che frenano l'entrata in vigore del Trattato ancora oggi non operativo nell'Unione europea.

<sup>23</sup> La questione del dato anagrafico appare particolarmente rilevante in tutte le sue sfaccettature, basti pensare alle prospettive lavorative e di vita riservate ai nostri giovani o a quanto il Welfare State sarà effettivamente in grado di assicurare ai nostri anziani e a coloro che non possono più produrre reddito. Ancora, merita una riflessione la questione dei c.d. *Neet* (né studio, né lavoro) i quali al loro interno possono distinguersi in 'esogeni' cioè coloro che cercano di entrare nel mercato del lavoro che però li respinge, ed 'endogeni' che sono invece gli scoraggiati che hanno ormai rinunciato a qualsiasi impegno. Purtroppo il nostro Paese detiene il triste primato europeo di 2, 3 milioni di giovani tra i 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non risultano impegnati in un corso di formazione. Questa fascia della popolazione dovrebbe essere al centro dei progetti di eguaglianza dello Stato che in caso contrario pagherà costi ben più alti di quelli concernenti la loro inclusione.

Il dato anagrafico può divenire fonte di diseguaglianze anche in occasioni meno evidenti e a tale proposito è interessante richiamare una recente Sentenza della Corte di cassazione rispetto alla genitorialità. La pronuncia del giugno 2016 è una sentenza di revocazione che annulla una precedente pronuncia della stessa Cassazione riconoscendo che è stato commesso un errore e stabilendo il rinvio degli atti alla Corte di appello di Torino che dovrà decidere se la coppia (oggi 75 anni il marito e 63 la moglie) abbia o meno capacità genitoriale. Il caso era esploso quando il Tribunale dei minori aveva deciso di togliere una bambina di soli 35 giorni ai genitori, già "sorvegliati" dai servizi sociali dopo la segnalazione dell'ospedale in cui era nata la bambina (la mamma aveva al momento della nascita 57 anni), dopo che, durante un trasloco, era rimasta per alcuni minuti in auto da sola, ad un mese e mezzo di vita, nel cortile di casa. Alcuni vicini avevano segnalato l'episodio e si era verificato l'intervento che aveva condotto all'allontanamento. Al di là della singola vicenda i periti si erano interrogati sull'effettiva "capacità genitoriale" della coppia non più giovane arrivando alla decisione di togliere la bambina ai genitori dichiarandola adottabile. La Cassazione oggi afferma che non esisteva effettivamente «alcuno stato di pericolo» e ai sensi anche delle indicazioni della Corte di giustizia europea che considera l'adozione una "*extrema ratio*" alla quale ricorrere solo in caso di genitori "indegni", è necessario revocare la pronuncia precedente revocando lo stato di adottabilità. La Corte critica inoltre le motivazioni precedenti basate essenzialmente "sull'età dei genitori", è infatti «errato il riferimento a pretesi "limiti" che la legge italiana prevederebbe per chi intende generare un figlio, i quali non esistono», e non si forniscono

siderazione merita anche la diseguaglianza che può derivare da una distorta applicazione dello *status civitatis* il quale applicato in un'ottica di privilegio ed esclusione può condurre alla discriminazione dello straniero e alla violazione del principio di eguaglianza che deve invece avere una portata universale investendo tutti i soggetti e non solo coloro che godono della cittadinanza italiana o di quella europea.

È necessaria infine un'attenta riflessione sui costi dell'eguaglianza, o per meglio dire una valutazione sull'ambiguità economica dell'eguaglianza perché se da un lato è certamente vero che l'eguaglianza ha un costo che deve essere sopportato dallo Stato che non sempre appare in grado di farlo, allo stesso tempo, dall'altro lato è altrettanto vero che anche la diseguaglianza non è a costo zero, ed anzi spesso le analisi economiche dimostrano come l'applicazione virtuosa del principio di eguaglianza si traduca un *plusvalore* economico a vantaggio dello Stato<sup>25</sup>.

---

elementi «che possano illuminare circa l'assoluta inidoneità genitoriale, agganciata all'età o ad altro, da cui far derivare la misura estrema, e dai risvolti irreversibili, quali è lo stato di adottabilità». La Cassazione rileva, piuttosto, che erano emersi «una serie di riscontri favorevoli circa la situazione complessiva della minore» nella sua vita con mamma e papà, persone brave e stimate e senza «patologie mentali», prima che i servizi sociali la allontanassero dai suoi genitori. Questa vicenda è solo una delle tante che evidenziano come il dato anagrafico possa essere fonte di trattamenti differenziati non solo rispetto all'età pensionabile o all'accesso al lavoro ma anche per situazioni personalissime come quelle relative alla genitorialità.

<sup>24</sup> Rispetto al dato anagrafico si registrano numerosi interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea soprattutto in materia lavoristica. A tale proposito si ricorda la pronuncia dell'ottobre 2015 con cui la Corte ha affermato che il principio di non discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali ed attuato dalla Direttiva 2000/79/CE non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un'indennità di fine rapporto non è prevista per un giovane che lavori soltanto nel periodo delle vacanze scolastiche o universitarie. Ancora, la sentenza del 9 settembre 2015, *Unland*, con cui la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione si oppone alla normativa nazionale in virtù della quale il livello di stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell'assunzione, unicamente in base all'età di quest'ultimo.

<sup>25</sup> Pensiamo ad esempio ai costi causati dai trattamenti differenziati esistenti tra uomini e donne, ancora oggi infatti appare assai complicato per le donne conciliare la vita lavorativa con la gestione della famiglia e nel nostro Paese la divisione del lavoro domestico e della cura all'interno della coppia è decisamente molto sbilanciata, le donne devono prendersi cura dei figli, degli anziani, e spesso anche dei mariti. Ciò alimenta aspettative negative da parte delle imprese verso il lavoro femminile, e riduce le decisioni delle imprese di assumere e promuovere donne. Persistono elementi culturali che ostacolano il lavoro e le carriere delle donne, quali la visione della maternità come ostacolo al lavoro e la scarsa condivisione della cura tra uomini e donne. Le statistiche europee evidenziano per l'Italia un record d'altri tempi: le italiane dedicano al «lavoro domestico» – alla cura di casa e fa-

Il principio di eguaglianza non può considerarsi quale pura teoria filosofica ma appare strettamente legato nella sua concreta realizzazione ai temi economici, il *Welfare State* impegnato a realizzare l'eguaglianza sostanziale deve poter conciliare l'economia capitalistica di mercato con la democrazia, con il suf-

---

miglia – 5 ore e 20 minuti al giorno, gli uomini un'ora e 35; e se entrambi occupati, le donne scendono a 3 ore e 53 minuti, gli uomini ad un'ora e 10 minuti. Si tratta della famosa '27esima ora' di cui spesso discutono quotidiani e *mass media*, cioè il fatto che le giornate delle donne hanno in pratica 3 ore in più di quelle degli uomini o meglio le hanno come carico di lavoro anche se le ore del giorno restano per tutti sempre 24. Le istituzioni rispecchiano la cultura dominante e il nostro sistema di *welfare* non appare capace di aiutare concretamente le famiglie e le donne lavoratrici. La mancanza di servizi alla prima infanzia lascia le famiglie di fronte alla scelta tra rinunciare al salario della donna – nella maggior parte dei casi inferiore a quello dell'uomo – oppure sostenere la spesa per la cura dei bambini piccoli mentre la mamma lavora. Dimenticando che l'occupazione femminile è uno dei principali motori di sviluppo e crescita e, in quanto tale, dovrebbe rappresentare una priorità per tutti i paesi, particolarmente nei periodi di crisi. Numero di ore lavorate e produttività sono i principali fattori che contribuiscono al Prodotto interno lordo, e alla crescita economica. Una maggiore occupazione femminile ha un impatto positivo sul PIL, sia per l'aumento diretto del numero di ore lavorate, sia perché la produttività del lavoro femminile non è certo inferiore a quella maschile. Il *World Economic Forum* mostra che il PIL pro capite è correlato positivamente con l'indicatore di uguaglianza di genere. Secondo recenti stime dell'OCSE e del Fondo Monetario Internazionale eliminare il *gender gap* in Europa porterebbe ad un aumento del PIL del 12% nei prossimi 15 anni. La stessa Bankitalia (che non può certo essere tacciata di essere un istituto femminista) in una ricerca di alcuni anni fa ha evidenziato che se l'Italia raggiungesse il traguardo fissato dal Trattato di Lisbona per un'occupazione femminile al 60% (oggi è circa al 46%), il nostro Prodotto interno lordo aumenterebbe del 7% con un conseguente incremento della ricchezza nazionale. Insomma aumentare l'eguaglianza di genere non è solo questione di diritti civili ma anche di convenienza economica. Infine si segnala che l'ultima ricerca di *Mc Kinsey Global Institute* del 2015 ha evidenziato quanto l'economia globale potrebbe guadagnare accelerando lo slancio verso la parità definendo «un problema urgente globale» la diseguaglianza di genere. Nei 95 Paesi analizzati nella ricerca le donne rappresentano attualmente solo il 37% del Pil pur essendo il 50% della popolazione (17% in India, 18% medio Oriente, 40% Europa, Nord America) mentre il 75% del lavoro non pagato (cura di bambini, anziani e della casa) spetta alle donne, ma questa tipologia di lavoro come noto non influisce sul Pil. Nel 2105 l'Italia si è collocata alla 41° posizione nel Global Gender Gap Index, tale indice, introdotto dal *World Economic Forum* nel 2006, fornisce un quadro in grado di mostrare l'ampiezza e la portata della disparità di genere in tutto il mondo. Per ogni nazione l'indice fissa uno standard del divario di genere basandosi su criteri economici, politici, in materia di educazione e salute. È pur vero che l'impatto dei diritti e delle possibili diseguaglianze non può essere discusso solo basandosi su dati meramente economici o sul "famigerato" Pil, tuttavia nel caso della lotta alle discriminazioni di genere – così come in diversi altri settori – è evidente che la realizzazione della parità risponderebbe non solo ad imperativi morali e giuridici ma anche economici che di questi tempi non sono certo trascurabili.

fragio universale e con la concreta partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini.

Efficienza economica e giustizia sociale sono dunque legate in un circolo virtuoso o vizioso a seconda dei provvedimenti scelti e delle conseguenze che essi provocano. Spetta certamente alla politica guidare questo circolo nel senso della virtuosità con interventi di lungo termine coerenti con un programma di bene comune anche per le generazioni future<sup>26</sup>. L'economia insomma non è un Leviatano auto-creatosi e auto-gestito, la sfera economica non è obbligatoriamente disumana e antisociale, poiché l'economia è costituita da un insieme di atti personali e dalla relativa responsabilità che ne discende<sup>27</sup>, così come dal senso del dovere oltre che dei diritti.

Appare dunque necessaria un'integrazione più effettiva ed efficace fra le libertà e i diritti sociali in modo che la giustizia sociale sia più economica e che al contempo l'economia sia più sociale, si deve lavorare insomma alla creazione di un'economia capace di avere il senso dell'etica<sup>28</sup>.

Il principio di eguaglianza e i diritti sociali in generale sono stati messi a dura prova dalla crisi economica che da ormai molto tempo investe trasversalmente quasi ogni area del pianeta, i modelli economici predominanti sono stati lungamente (e forse lo sono ancora) ancorati al solo dato del prodotto interno lordo del singolo paese, per cui la qualità di vita di una nazione migliora quando, e solo quando, aumenta la percentuale pro capite di tale prodotto interno lordo, tuttavia questo non è effettivamente l'unico paradigma di sviluppo possibile, ne esiste anche un altro conosciuto come “*approccio dello sviluppo umano*” o “*approccio della/e capacità*” che si basa su cosa concretamente possono fare le persone in un determinato paese, quindi sui bisogni soddisfatti e sulle opportunità realmente offerte ai cittadini.

Questo nuovo paradigma di eguaglianza economica deve naturalmente confrontarsi con la c.d. positivizzazione costituzionale – soprattutto nella gran parte dei Paesi membri dell'Unione europea – del *Fiscal Compact*, il quale si basa essenzialmente sulle logiche elaborate dai mercati e dalle istituzioni mo-

---

<sup>26</sup> In tal senso cfr. A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Diritti e Costituzione: Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, 2003, LIII.

<sup>27</sup> Cfr. N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2004.

<sup>28</sup> Su tale impostazione etica cfr. F. CAFFÈ, *Lezioni di politica economica*, Torino, 1990; G. SAPELLI, *Etica dell'impresa e valori di giustizia*, Bologna, 2007; M. LUCIANI, *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in *Diritto e Società*, 2011; G. RAZZANO, *Lo “Statuto” costituzionale dei diritti sociali*, in E. CAVASINO-G. SCALA-G. VERDE (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: Il ruolo della giurisprudenza*, Napoli, 2013, 25.

netarie e in questa visione unidirezionale della realtà potrebbe addirittura condurre alla decostituzionalizzazione di alcuni diritti fondamentali. Non si vuole negare come il principio di equilibrio fra le entrate e le uscite risulti essere pienamente ragionevole, ma è opportuno soffermarsi sulla concreta valutazione degli effetti prodotti sul circuito dei diritti e dell'eguaglianza da disposizioni particolarmente rigide e perciò sostanzialmente sottratte al circuito democratico, venendo determinate per lo più da organi tecnocratici (soprattutto BCE e autorità monetarie internazionali). Questo sistema economico particolarmente inasprito dalla crisi economica comporta una forte compressione del diritto di eguaglianza ma questa azione non può essere considerata legittima in quanto l'eguaglianza quale principio di non discriminazione rappresenta la proiezione stessa della dignità della persona per cui essa non è un mero dato relazionale ma possiede un valore assiologico<sup>29</sup>.

Ecco dunque perché ragionando di uguaglianza dobbiamo soffermarci sui costi della stessa, perché è arrivato il momento di riflettere approfonditamente se costi di più l'eguaglianza o la diseguaglianza anche considerando che in tutto il mondo le persone si sforzano di vivere dignitosamente e l'aumento del Pil non sempre fa la differenza nella qualità della vita individuale.

L'eguaglianza oggi ha dunque ancor più bisogno di un tempo dell'economia e di politiche che si pongano nel quadro "delle capacità" inteso come lo spazio più idoneo all'interno del quale valutare la qualità della vita, "l'approccio alle capacità" considera ogni persona come un fine, è un sistema incentrato sulla scelta o per meglio dire sulla libertà del singolo, per cui il bene fondamentale delle società consiste nella promozione per le rispettive popolazioni di un insieme di opportunità o libertà sostanziali<sup>30</sup>. L'approccio alle

---

<sup>29</sup> Cfr. M. BARBERA, *Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario*, in *Giorn. dir. lav. e rel. ind.*, 2003, 399.

<sup>30</sup> In quest'ambito pare opportuno accennare alla recente sent. della Corte cost. (n. 173/2016) con cui è stata respinta la richiesta di incostituzionalità relativa al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevato. Su tali pensioni è stata inserita una trattenuta è progressiva: 6% per gli importi da 91.343 a 130.358,8 euro lordi annui; 12% per gli assegni da 130.358,81 a 195.538,20 euro; 18% da 195.538,21 euro in su. Per la Corte si tratta di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema. La Corte, escludendo la natura tributaria, ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime. La previsione in esame era stata varata dal Governo Letta con la Finanziaria 2014 che aveva introdotto un prelievo di solidarietà triennale e progressivo sulle pensioni alte, oltre i 91 mila euro annui, e una revisione al ribasso, pure progressiva, dell'adeguamento Istat degli assegni al costo della vita. Tali disposizioni erano state successivamente impugnate con 6 diverse ordinanze da varie sezioni regionali della Corte dei Conti sulla scorta dei ricorsi presentati da ex magistrati, ex professori universitari e di-

capacità punta al rispetto della scelta delle persone, si preoccupa dell'ingiustizia sociale e delle diseguaglianze e conduce a migliorare la qualità della vita di ciascuno<sup>31</sup>. Economia ed eguaglianza potrebbero dunque anche camminare insieme.

Questo volume, nato da un'esigenza decisamente pratica, presenta contributi di grande spessore che cercano di ripercorrere il paradigma dell'eguaglianza; si è indagato il fenomeno dell'eguaglianza nelle sue molteplici sfaccet-

---

rigenti di enti pubblici e privati che le considerano irragionevoli rifacendosi sia ai precedenti della Consulta in materia che e al fatto che «*il reddito da pensione non ha ragione di contribuire di più rispetto ad altri redditi alle entrate e uscite pubbliche. Qui invece si ha il paradosso che se si prendono più di 300 mila euro di reddito non pensionistico, si concorre di meno che se se ne prendono altrettanti di pensione*». Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si nota come provvedimenti simili varati nel 2011 erano già stati esaminati e dichiarati incostituzionali. Il Governo Letta li ha però riproposti con dei correttivi per riequilibrare le misure ed evitare una delle principali censure e cioè che il prelievo di solidarietà venga assimilato ad una trattenuta di natura tributaria. La difesa degli interventi di prelievo si rifà al «*principio di solidarietà sociale, progressivo e temporaneo*», e tocca assegni a partire da 14 volte il minimo Inps e va valutata all'interno di un quadro che punta ad «*assicurare anche le pensioni future*» in un'ottica di solidarietà intergenerazionale. In questo senso il contributo di solidarietà non viola principi quali quello di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. o della capacità contributiva, previsto dall'art. 53. Secondo l'avvocatura dello Stato, intervenuta a nome della Presidenza del Consiglio, «*l'impostazione che sta dietro le ordinanze con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità è vecchia, superata, perché non tiene conto del fatto che qualcosa è cambiato né della congiuntura economica*», considerando anche che con l'introduzione delle norme sull'equilibrio di bilancio «*la finanza pubblica diventa un bene da tutelare in via prioritaria*». Si parla di “solidarietà intergenerazionale” e la stabilità di bilancio non viene assunta come criterio astratto, ma tutto interno al sistema previdenziale, con l'obiettivo di assicurare anche in futuro gli assegni pensionistici. Questa pronuncia che ha fatto molto discutere dimostra l'importanza del dato economico nella realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale, sempre più infatti lo Stato necessita di opportune risorse per cercare di ridurre le differenze sociali e garantire politiche di pari opportunità che come già detto implicano costi. L'eguaglianza dunque non è gratuita resta da vedere se è davvero legittimo costituzionalizzare un dovere di solidarietà contributivo, oppure se così facendo non si corra il rischio di minare lo stesso principio di eguaglianza.

<sup>31</sup> Non si deve credere che il c.d. “*approccio delle capacità*” rappresenti solo una riflessione filosofica priva di una base reale. Esso ha invece una vera e propria concretezza economica come dimostrano gli studi e i diversi scritti del Premio Nobel per l'economia (1988) Amartya Kumar Sen.

Su tale importante paradigma economico cfr. A. SEN, *Welfare, and Measurement*, Oxford, 1982; A. SEN, *Risorse, valori, sviluppo*, Torino, 1992; A. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza la democrazia*, Milano, 2000; M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone*, Bologna, 2001; A. SEN, *Etica ed economia*, Roma, 2002; M.C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana*, Bologna, 2002; A. SEN, *Razionalità e libertà*, Bologna, 2006; A. SEN, *L'idea di giustizia*, Milano, 2010; M.C. NUSSBAUM, *Non per profitto*, 2011; M.C. NUSSBAUM, *Creare capacità. Liberarsi della dittatura del Pil*, Bologna, 2012.

tature anche se forse l'eguaglianza è un prisma con così tante facce che conoscerle tutte risulterà sempre impossibile<sup>32</sup>.

Questo percorso ci ha comunque convinto ancora di più del valore e del significato essenziale del principio di eguaglianza nella vita di ognuno di noi. L'eguaglianza non è un semplice concetto filosofico, non è il sogno di un giurista, l'eguaglianza è libertà, è pari opportunità, essa impone uno sforzo continuo e costante dei singoli e dei governi al fine di rimuovere gli ostacoli che ancora oggi si frappongono alla declinazione completa di tale paradigma. Senza uguaglianza non possiamo esistere, uno Stato che si finge egualitario ma non offre pari opportunità ai soggetti che si trovano a vivere ed operare in esso è uno Stato effettivamente anti-democratico.

L'eguaglianza è essenziale per la democrazia e ognuno di noi deve contribuire a conoscere e stigmatizzare ogni forma di stereotipo e di diseguaglianza che incontra nel suo cammino di essere umano poiché solo in tal modo potremo sperare di contribuire a creare un mondo migliore per noi e per i nostri figli, non in un'ottica di utopica retorica ma nella concreta realtà delle nostre vite.

---

<sup>32</sup> Purtroppo le situazioni che possono dare origine a diseguaglianze sono più numerose di quelle riportate nel volume, ad esempio nel dicembre del 2014 nel caso *Fagot Arbejde* (FOA) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che anche se nessun principio generale dell'Unione vieta le discriminazioni fondate sull'obesità, essa può essere ricompresa nella nozione di *handicap* quando impedisce, a talune condizioni, la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Insomma i trattamenti discriminanti possono sorgere rispetto ad infiniti parametri, ma come ricorda l'art. 3 nessuna condizione personale o sociale può essere alla base di un trattamento differenziato, per questo i campi di applicazione del principio di eguaglianza sono praticamente infiniti.

## CAPITOLO I

# UGUALI SENZA DISTINZIONE DI SESSO

SOMMARIO: 1. *L'eguaglianza tra i sessi nel diritto di famiglia* (di Annalisa Atti). – 1.1. Dal XIX secolo al codice civile del 1942: la famiglia tra diritto e tradizione. – 1.2. Visione del (speranza nel) futuro: l'art. 29 Cost. e la parità coniugi tra loro, l'art. 30 Cost. e la pari responsabilità nei confronti dei figli. – 1.3. *Festina lente*, ovvero il lento adeguamento del codice al dettato costituzionale. – 1.4. Le “riforme generazionali” del diritto di famiglia del 1975 e del 2012-13. – 1.5. Traguardo raggiunto? – 1.6. Le famiglie multiculturali e multidiritto. L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi tra diritto internazionale privato e principi fondanti dell'ordinamento. – 2. *L'eguaglianza tra i sessi nel lavoro* (di Patrizia Tullini). – 2.1. L'eguaglianza tra i sessi nel lavoro: il punto di partenza costituzionale e la narrazione pubblica. – 2.2. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro: il dualismo cronico e un'interazione poco virtuosa tra fattori socio-economici, culturali e giuridici. – 2.3. Politiche e misure di conciliazione come strumenti di uguaglianza tra i sessi sul lavoro. – 2.4. Il vento della depenalizzazione sul diritto antidiscriminatorio. – 3. *L'eguaglianza tra i sessi e la rappresentanza* (di Marilisa D'Amico). – 3.1. Rappresentanza politica e rappresentanza “di genere”. – 3.2. Il percorso italiano tra legislatore e Corte costituzionale. – 3.3. Il nuovo art. 51 Cost. e la doppia preferenza di genere. – 3.4. L'impegno delle Regioni per le pari opportunità in politica. – 3.5. La difficoltosa attuazione del principio costituzionale di pari opportunità da parte del legislatore statale. – 3.6. La democrazia paritaria in Parlamento. – 3.7. L'emblematico caso delle Giunte regionali e degli enti locali. – 3.8. I passi ancora da compiere nel cammino verso una democrazia paritaria. – 4. *Diritto e corpo delle donne* (di Carla Faralli). – 4.1. Premessa. – 4.2. La legge n. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza. – 4.3. La legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. – 4.4. La legge n. 66/1996 sulla violenza sessuale. – 5. *La medicina di genere* (di Valeria Dubini). – 5.1. Premessa. – 5.2. Un po' di storia. – 5.3. Per la costruzione di un'ottica di genere. – 5.4. Alcuni esempi. – 5.4.1. “Lo strano caso della malattia CV”. – 5.4.2. Altre differenze. – 5.5. Breve riflessione conclusiva. – 6. *La violenza contro le donne come forma di discriminazione* (di Maria Milly Virgilio). – 7. *La violenza contro le donne e il fenomeno dello stalking* (di Chiara Sgarbi). – 7.1. *Stalking* e violenza contro le donne: premesse. – 7.2. Identificazione e diffusione dello *stalking*. – 7.3. Le modalità di attuazione dello *stalking*. – 7.4. Autori e vittime: caratteristiche e classificazioni. – 7.5. Conseguenze, protezione e interventi. – 7.6. Nuove prospettive di ricerca. – 8. *La risposta alla violenza di genere: la casa delle donne per non subire violenza* (di Susanna Zaccaria). – 8.1. La nascita dei centri antiviolenza. – 8.2. Un luogo deputato all'accoglienza: metodo e principi operativi. – 8.3. Le attività di sensibilizzazione e formazione. – 8.4. Il Centro Antiviolenza a Bologna oggi. – 8.5. I Centri in rete: il Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case delle Donne–l'Associazione Di.re. – 9. *Dagli stereotipi alle diseguaglianze di genere: un passo che si può (e si deve) evitare* (di Giovanna Cosenza). – 9.1. Che cos'è uno stereotipo. – 9.2. Il nesso fra stereotipi e pregiudizi. – 9.3. Gli stereotipi sono in una certa misura necessari e come

tali vanno accettati. – 9.4. Come evitare il passaggio dagli stereotipi alle disuguaglianze? – 10. *Educare alle differenze di genere: la costruzione degli stereotipi* (di Chiara Baiamonte). – 10.1. La costruzione dell'identità di genere in infanzia e la formazione di stereotipi. – 10.2. Pregiudizi e stereotipi di genere in educazione: uno sguardo alla letteratura per l'infanzia. – 10.3. La tutela dei diritti delle soggettività di genere: l'educazione alle differenze di genere nella formazione dei professionisti. – 11. *Il gender mainstreaming europeo e l'approccio internazionale alla questione della parità di genere* (di Francesca Rescigno). – 12. *Il parametro del sesso e l'eguaglianza oltre la barriera del genere* (di Francesca Rescigno).

## 1. L'eguaglianza tra i sessi nel diritto di famiglia \*

### 1.1. Dal XIX secolo al codice civile del 1942: la famiglia tra diritto e tradizione.

Dopo secoli di irrilevanza della famiglia per il diritto statale, se non per aspetti patrimoniali legati ad un rapporto familiare (disciplina delle successioni, attribuzione della capacità d'agire ai soggetti facenti parte di una famiglia e regolamentazione della potestà su di loro, e così via), alla fine del secolo dei lumi la famiglia irrompe nel diritto (o, forse, sarebbe più appropriato dire che il diritto irrompe nella famiglia).

Lo Stato, da quel momento, rivendica la propria sovranità anche sull'unione familiare tra due persone, di cui intende disciplinare i profili “contrattuali”<sup>1</sup>, mutando così atteggiamento rispetto all'indifferenza precedente, che lasciava unicamente al diritto canonico la regolamentazione dell'atto costitutivo del rapporto. Non è un caso che, proprio in virtù della netta secolarizzazione del matrimonio, il *Code Napoléon* introduca l'istituto del divorzio (artt. 229<sup>2</sup> e

\* Di Annalisa Atti.

<sup>1</sup> La Dichiarazione dell'Assemblea Costituente nella Costituzione del 1791, articolo 7 del titolo primo parla della natura di “contratto civile” del matrimonio, cui fa seguito la legge 20 settembre 1792: «*La constitution appelle le mariage un contrat civil (...) ses bases tiennent uniquement au droit civil et naturel et il faut bien se garder de confondre le contrat et le sacrement. Le mariage n'est donc qu'un contrat civil, et, si c'est contrat, c'est à la puissance seculière d'en régler les formes*».

<sup>2</sup> Art. 229, «*Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie*»; art. 230, «*Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorché egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune*», regola poi arrivata sino ai giorni nostri anche nel codice civile italiano, vedi *amplius infra*; art. 231, «*I conjugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie o ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro*»; art. 232, «*La condanna di uno de' conjugi a pena infamante sarà per l'altro una causa di divorzio*».

ss., e in particolare art. 233<sup>3</sup> c.c.), segnale della precisa presa di distanza dalla regolamentazione solo religiosa dell'unione, fino a quel momento seguita.

Nel disciplinare non il matrimonio come atto ma come rapporto, la disciplina "*Dei diritti e dei rispettivi doveri dei coniugi*", contenuta nel Capo VI del Libro I del *Code* agli artt. 212-226, a dire il vero ben poco innova rispetto alla tradizione consuetudinaria, sia per quanto riguarda la preponderante parte dedicata ai rapporti patrimoniali<sup>4</sup>, sia per quanto riguarda quella sui rapporti più propriamente personali tra coniugi. Per questi ultimi, troviamo scarse regole, traluzie, che permarranno in vigore, non solo in Francia, per tutto il se-

---

<sup>3</sup> «*Il consenso scambievole e perseverante de' coniugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, sotto le condizioni, e dopo gli esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e ch'esiste, relativamente ai medesimi, una causa perentoria di divorzio*». Questa norma sembra essere il più significativo indizio, appunto, della contrattualizzazione del matrimonio, fondato sull'accordo delle parti (art. 146 c.c., «*Non vi è matrimonio ove non vi è consenso*»), e quindi coerentemente scioglibile per mutuo dissenso; concezione che tarda quasi due secoli ad affermarsi in Italia.

È interessante notare che la disciplina del divorzio, di cui sono regolate minuziosamente formalità, procedure e conseguenze, sia in caso di divorzio per causa determinata (artt. 234-271), sia in caso di divorzio consensuale (artt. 275-294), oltre che gli effetti, in specie patrimoniali (artt. 295-305), contiene – per il solo divorzio consensuale – una previsione di salvaguardia per la moglie di grande delicatezza: l'art. 277, «*Parimente non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo venti anni di matrimonio, né quando la moglie sarà nell'età d'anni 45*». Altra disciplina di salvaguardia del coniuge debole è quella che, in corso di matrimonio, prevede la comunione dei beni come regime legale, scelta che da noi si affermerà solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

<sup>4</sup> Sui rapporti patrimoniali, troviamo disposizioni coerenti con la mancanza di autonoma capacità di agire in capo alla moglie, salvo ipotesi eccezionali: «*La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni*» (art. 215); «*La donna, ancorché non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto*» (art. 217); la nullità che deriva dalla mancanza di autorizzazione è però relativa, ovvero può essere sollevata solo da marito, moglie e loro successori (art. 225). Sono previste possibilità di ricorso al giudice, per ottenere l'autorizzazione negata dal marito o impossibile a darsi da questi (artt. 218, 219, 221, 222, 224). I casi eccezionali di riconoscimento di capacità di agire della moglie sono contemplati negli artt. 216, «*L'autorizzazione del marito non è necessaria allorché la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale o di polizia*», 220, «*La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può, senza l'autorizzazione del marito, contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio; e, nel detto caso, ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi. – La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato*» e 226, «*La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito*».

colo XIX ed oltre: «*I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza*» (art. 212), «*Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito*» (art. 213), «*La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di sé, ed a somministrarle tutto ciò, ch'è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato*» (art. 214). Si può dire che, a parte fissare la gerarchia tra coniugi nel rapporto matrimoniale<sup>5</sup>, ed alcuni principi di “organizzazione”, il *Code Napoléon* evita di regolamentare in dettaglio la vita coniugale; probabilmente in ossequio alla concezione che la famiglia sia una società naturale, preesistente al diritto, rispetto alla quale questo deve limitarsi a disciplinare il “confine” giuridico dell'istituto/istituzione<sup>6</sup>.

In Italia, dopo il periodo della Restaurazione, il codice civile unitario del 1865, c.d. Codice Pisanelli, è innovativo rispetto alle scelte, spesso esageratamente tradizionaliste, di molti codici preunitari, rifacendosi dichiaratamente al *Code Napoléon*; senza tuttavia raccoglierne integralmente gli spunti più rilevanti, che avrebbero comportato una netta cesura con le precedenti normative “nostrane”. Non venne infatti accolto né l'istituto del divorzio, né la comunione dei beni come regime patrimoniale legale tra coniugi. Però il Codice Pisanelli contiene sia una sorta di parità e reciprocità nei diritti e doveri che discendono dal matrimonio (art. 130) – tanto che, pur ribadendo il ruolo di capofamiglia del marito, non impone alla moglie il dovere di obbedienza (artt. 131 e 132) –, sia una qualche condivisione di doveri e diritti rispetto alla prole (art. 138), pur nel riconoscimento del ruolo di capo famiglia in capo al padre. Le altre regole, concernenti autorizzazione maritale e rapporti patrimoniali, sono pressoché identiche a quanto già veniva disposto nel *Code Napoléon*.

Il quadro giuridico della disciplina del matrimonio e della famiglia si conserva poi sostanzialmente immutato fino alla nuova codificazione del secolo XX, anche se il sistema, nel suo complesso, conosce nel tempo intermedio importanti innovazioni, in particolare il riconoscimento della capacità femminile<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> E familiare, in quanto analoga regolamentazione gerarchica era prevista anche nel rapporto di filiazione, con preminenza, anzi esclusività, del ruolo paterno rispetto ai figli, artt. 371-387 c.c., Titolo IX del I Libro significativamente intitolato “*Della patria potestà*”.

<sup>6</sup> «*Una roccia che il mare del diritto lambisce, ma non attraversa*», come affermava molto più tardi JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, Napoli, 1949.

<sup>7</sup> L'abrogazione dell'autorizzazione maritale, e dunque il riconoscimento alle donne della capacità di agire piena, avvenne per opera della legge 19 luglio 1919, n. 1176, c.d. legge Sacchi. Innovazione non a caso post bellica, ovvero che segue ad un periodo in cui, gli uomini assenti, le donne agivano in prima persona nell'amministrazione di beni, impre-

Il codice civile del 1942, tanto innovativo rispetto al passato in ambito negoziale, per quanto riguarda la famiglia non esce invece dal solco della tradizione<sup>8</sup>; l'art. 143, sui diritti e doveri che nascono dal matrimonio, è meramente riprodotto dell'art. 130 Codice Pisanelli, e così pure l'art. 144, che riconosce nel marito il capo della famiglia, è uguale all'art. 132 c.c. del 1865; l'art. 147, sui doveri e diritti riguardo alla prole, è identico all'art. 138 c.c. del 1865. Il figlio deve onorare e rispettare i genitori (art. 315) indipendentemente dall'essere soggetto o no alla loro potestà, che è esercitata – di norma – dal solo padre (art. 316), pur se è attribuita<sup>9</sup> ad entrambi i genitori. Permane, anche nel codice del 1942, la separazione dei beni come regime patrimoniale legale.

Nei rapporti personali, il ribadire (artt. 143 e 144 c.c.) che il marito è il capo della famiglia, e deve “*proteggere*” la moglie, avvallò per lungo tempo, in ottica paternalistica, l'idea che egli godesse di un potere di correzione, veto e controllo sulla vita, privata oltre che lavorativa, della moglie. La differenza di considerazione della dignità personale dei coniugi è resa palese nella permanente previsione di una differenza tra adulterio della moglie ed adulterio del marito (Art. 151 «*Cause di separazione personale. La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi. – Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie*»), ribadita anche dalle disposizioni penalistiche in materia, di pochi anni precedenti<sup>10</sup>.

In sostanza, il modello scelto dal legislatore del 1942 è coerente con la tradizione giuridica preesistente, ma anche con l'ideologia autoritaria dell'epoca: sono così spiegabili l'accentuazione del concetto di unità familiare (sulla scia della diffusa tendenza a ricondurre i rapporti tra soggetti, anche economici, a corporazioni, a istituzioni, dotate di propria consistenza e portatrici e rappresentanti di interessi superindividuali) e la previsione di una potestà di inter-

---

se, famiglie; identica considerazione può esser fatta per la concessione del diritto di voto alle donne, nel 1946; dopo la capacità giuridica, quella politica.

<sup>8</sup> Vi è da dire che il prevedere la prevalenza del capofamiglia, marito e padre, è pienamente coerente con l'impostazione “patrimonialistica” della codificazione italiana del 1942, che attribuisce maggiore rilievo alle ragioni della produzione, del commercio e della sicurezza dei traffici, della ricchezza, rispetto alle ragioni attinenti ad interessi non patrimoniali.

<sup>9</sup> Forse la disposizione più innovativa rispetto alla tradizione del *Code*.

<sup>10</sup> Reato di “adulterio” a carico della moglie che fosse stata infedele al marito, con pena della reclusione fino a un anno (art. 559 c.p.), e reato di “concubinato” a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove, con pena della reclusione fino a due anni (art. 560 c.p.). Disposizioni, come si è visto, identiche a quelle contemplate già nel *Code Napoléon*.

vento pubblico nella famiglia (che consentiva al giudice di ingerirsi all'interno dei rapporti familiari, non solo per supplenza o integrazione, ma spesso anche per direzione e controllo)<sup>11</sup>.

### 1.2. Visione del (speranza nel) futuro: l'art. 29 Cost. e la parità dei coniugi tra loro, l'art. 30 Cost. e la pari responsabilità nei confronti dei figli.

Il codice civile, nella sua originaria impostazione e formulazione, ebbe, come noto, vita breve. La fine della guerra, la caduta del fascismo, l'avvento della Repubblica, il mutamento del panorama internazionale e quello dello stesso contesto interno, rendevano per certi versi datato un testo elaborato solo pochi anni prima; ai fini del discorso che ci interessa, al successivo riconoscimento del diritto di voto alle donne (1946), e alla partecipazione di molte donne ai lavori dell'assemblea costituente non fu estranea l'attiva partecipazione femminile alla vita politica ed alla Resistenza, nel periodo pre e post bellico e durante la guerra.

Certamente, la principale causa di mutamento del quadro giuridico sistematico di riferimento è costituita, soprattutto nel campo dei diritti fondamentali, dalla Costituzione della neonata Repubblica. Il principio fondante che ispira la Costituzione repubblicana, e che ne costituisce il *fil rouge* per eccellenza, va individuato nella affermazione del valore e della centralità della persona nel sistema sociale, giuridico, economico del nostro Paese<sup>12</sup>. Ciò, sembra di particolare rilievo nella disciplina della famiglia, visto che il valore della persona trova la sua prima e più significativa sede e occasione di crescita nell'ambito della famiglia, come prima e "naturale"<sup>13</sup> "formazione sociale" in cui

---

<sup>11</sup> P. RESCIGNO, *Introduzione al Codice civile*, Roma-Bari, 1991, 30, 69, parla di linea "paternalistica" di uno Stato "interventista". Basti leggere gli artt. 330-337 c.c. testo originario; da segnalare che il codice del 1942, eliminando il "consiglio di famiglia" ed attribuendo i relativi compiti al Giudice tutelare, organo pubblico, accentuò gli aspetti autoritativi di disciplina dei rapporti familiari.

<sup>12</sup> La Costituzione «*inaugura e promuove una concezione nuova e diversa di famiglia, nucleare e propriamente comunitaria, funzionale e propriamente solidaristica, la quale, muovendo – con esatto rovesciamento di impostazione – dal "primato" della persona quale valore apicale dell'ordinamento, la famiglia ora intende e configura quale formazione sociale in esclusiva funzione esplicativa della persona stessa*» (così V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi*, in *Riv. Dir. civ.*, 2013, 5, 11043, che qui riprende il pensiero di Pietro Rescigno).

<sup>13</sup> Parla di "formazione sociale primaria" Corte cost. n. 183/1988. Nell'intento dei Costituenti, l'art. 29 Cost. non aveva una portata giusnaturalistica: la dizione "società naturale" – come sostenuto da Nilde Iotti – intendeva affermare, in contrasto alla pratica diffusa

la persona crea e sviluppa la propria personalità (artt. 2 e 3 Cost.)<sup>14</sup>. Alla luce

---

nel precedente periodo e nello stesso codice, il rifiuto dell'ingerenza dello Stato nell'autonomia della famiglia, come ad esempio l'obbligo di indirizzare l'educazione dei figli al sentimento nazionale fascista; mirava alla dichiarazione della intangibilità naturale dell'organismo familiare (Dossetti) ed alla determinazione di limiti all'ingerenza dello Stato, possibile solo in determinati casi eccezionali, come l'assicurare l'uguaglianza tra i coniugi o l'educazione della prole; parlando di società naturale – e non “società di diritto naturale” – non si intendeva ammettere solo la famiglia legittima fondata sul matrimonio (così Moro); in questo senso “naturale” dovrebbe significare “razionale”, nel senso che la famiglia società naturale non si esaurisce necessariamente nel consesso basato sul matrimonio, magari anche sacramento, ma è persistente ed in un certo senso indifferente al vincolo formalizzato. Il che introduce elementi di elasticità, e di relatività, sociale e storica, nel concetto di famiglia; forse senza che chi promulgava l'adozione di questo termine se ne rendesse conto. Secondo N. LIPARI, *Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 717, «oggi la realtà fenomenica è tutta spostata sul versante del rapporto e quindi la disciplina va ricercata in funzione della posizione dei soggetti all'interno del medesimo; si rende così necessario il superamento del “riferimento ad un atto costitutivo come criterio rilevante per la determinazione di una disciplina del vincolo familiare”». È tutt'ora aperto il dibattito sulla questione della adozione o meno, da parte della Costituzione, di un modello tipico di famiglia, quella fondata sul matrimonio, modello vincolante anche per il legislatore ordinario perché espressione di una «scelta categoriale di valori operata a livello costituzionale» (così G. GIACOBBE, *Il modello costituzionale della famiglia nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006, 4, 10481 ss.).

La contraddizione implicita nel parlare di famiglia come società “naturale”, però fondata sul matrimonio (tipicamente “negozio giuridico”, come correttamente osservava Calamandrei in assemblea), proprio perché consente il richiamo a diverse posizioni e concezioni è stata definita una “felice ambiguità” (così P. RESCIGNO, *Le formazioni sociali intermedie*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1998, I, 301 ss.); essa richiama, secondo questa interpretazione, la categoria delle formazioni sociali, luogo di autonomia privata e di sviluppo della personalità dei soggetti nel contesto dei rapporti sociali, di cui all'art. 2 Cost.

Non viene qui affrontata la problematica relativa alla riconduzione del diritto di famiglia all'ambito del diritto privato o pubblico, pur molto dibattuta per lungo tempo, e basata proprio sul presupposto di una rivendicata autonomia, e intima “sovranità”, dell'istituzione rispetto alle regole del diritto privato, nonché alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici del Santi Romano; occorre però far notare che essa ha avuto una decisa influenza nel dibattito tra considerazione delle norme costituzionali in materia come programmatiche oppure come direttamente precettive, spesso alla base di alcune pronunce della Corte costituzionale, in un senso o nell'altro.

<sup>14</sup> Secondo F. CAGGIA-A. ZOPPINI, in *Comm. Costituzione* (a cura di R. Bifulco-A. Cellotto-M. Olivetti), sub art. 29, I, Torino, 2006, 607, l'art. 2 Cost., «nell'anteporre i diritti dei singoli a quelli del gruppo, rappresenta un sicuro argomento in favore di un'autonomia del gruppo intesa nel senso di regolare in modo originale e libero il concreto interesse dei singoli e i loro rapporti». La notazione non è priva di importanza anche nella successiva evoluzione del diritto di famiglia, sempre più votato ad una esaltazione dei diritti e delle posizioni individuali dei singoli componenti la famiglia, indifferente se non prevalente rispetto alla

della nuova impostazione, il codice del 1942 mostrava quindi nelle parti dedicate ai diritti della persona e della famiglia la sua non attualità, pur se in alcuni altri suoi principi fondanti, in specie quelli in materia contrattuale, manteneva una decisa innovatività rispetto al passato.

Il testo finale degli articoli della Costituzione che riguardano la famiglia mostra chiaramente la profonda innovazione rispetto alla tradizione<sup>15</sup>, che si è appena visto essere rappresentata da norme sopravvissute pressoché invariate per quasi 150 anni, ma non rende l'idea del grande lavoro di mediazione e propulsione compiuto dall'Assemblea costituente su questo tema. Spesso, nelle parole dei costituenti, si trova affermata l'idea che occorra «fare una Costituzione che impegna la legge futura ma non è impegnata dalla legge presente»<sup>16</sup>; questa è, probabilmente, la migliore sintesi della portata innovativa della nostra Costituzione, soprattutto in questa materia<sup>17</sup>.

Oggi, leggere che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. – Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare» (art. 29 Cost.), e che «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. (...) – La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» (art. 30 Cost.), non ci appare rivoluzionario; ed anzi da tempo si discute della legittimità e portata di quei limiti stabiliti a garanzia dell'unità familiare, e di quella compatibilità tra famiglia “tradizionale” e filiazione extraconiugale.

Eppure, dietro alla formulazione di queste disposizioni vi era un cambiamento di visione epocale<sup>18</sup> rispetto al passato. Leggere le relazioni e gli

---

considerazione delle esigenze ed istanze del “gruppo” familiare come entità, dotata di proprio *ubi consistam*.

<sup>15</sup> Si veda F. BIONDI, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale*, 2013, in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it).

<sup>16</sup> Tupini, seduta del 23 aprile 1947. Osserva G. GIACOBBE, *Il modello costituzionale...*, cit., che la Costituzione «Da un lato, ha recepito le istanze che promanavano dalla società civile, le ha giuridificate e ha identificato i rapporti che da tale giuridificazione conseguono; dall'altro, ha precorso l'evoluzione futura delle istanze della società».

<sup>17</sup> M. BESSONE, *Art. 29*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, *Rapporti etico-sociali (art. 29-34)*, Bologna-Roma, 1976, 3, parla di «organiche direttive di contestuale trasformazione dell'ordinamento familiare e delle strutture di organizzazione della società (che) risultano coerenti al progetto complessivo di una carta costituzionale che una volta di più si segnala per il suo valore di “documento politico, oltre che giuridico”».

<sup>18</sup> Parla di riforme generazionali ricorrenti nel diritto di famiglia V. CARBONE, *Le riforme generazionali del diritto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2015, 972. Nell'articolo di Carbone è molto interessante la ricostruzione storico-sociologica del concetto di famiglia, in particolare per

atti dell'assemblea costituente<sup>19</sup> offre uno straordinario spaccato di quali fossero gli oggetti del dibattito e del confronto tra le diverse anime, ideologiche e culturali, dei padri e delle madri costituenti, di quali fossero le poste in gioco, e di quale sia stata la grandezza della sintesi cui si è pervenuti, su aspetti fondamentali quali l'indissolubilità del matrimonio, principio non accolto per soli tre voti e dopo dibattito estenuante; la parità giuridica e morale tra coniugi, principio affermato a dispetto del tentativo di costituzionalizzare invece il principio di necessaria, almeno in caso di conflitto o difficoltà, prevalenza maritale; la parità di posizioni e diritti, rispetto ai genitori, tra figli legittimi e figli naturali, affermata nonostante l'ostilità da più parti espressa.

E ciò, a dispetto di quello che veniva ritenuto "ovvio" da larga parte degli stessi costituenti. Calamandrei, in adunanza plenaria, affermò che «*il nostro diritto vigente – che nessuno, per ora, che io sappia, vuole cambiare – non è basato sull'uguaglianza giuridica dei coniugi: perché il capo della famiglia è il marito, è lui che dà il cognome alla moglie ed ai figli, è lui che stabilisce il domicilio della famiglia, e la moglie è obbligata a seguire il marito, e non viceversa. E questa disuguaglianza giuridica dei coniugi nella famiglia è una esigenza di quella unità della famiglia, di questa società, che, per poter vivere, ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola persona. Si potrebbe cambiare questo sistema: e stabilire che capo della famiglia sia la moglie, che essa dia il cognome ai figli e stabilisca il domicilio, e che il marito sia obbligato a seguire la moglie; e che ad essa spetti la patria potestà sui figli. Sarebbe un altro sistema. Ma tra questi due sistemi bisogna scegliere: uno intermedio, che dia a tutt'e due i coniugi la assoluta parità giuridica, non esiste*». Bozzi, nella stessa sede, affermò che si rendeva «*conto delle esigenze, non solo sentimentali, che devono spingerci ad una maggiore considerazione verso i figli nati fuori del matrimonio; ma dobbiamo anche tenere presente che nella categoria dei figli naturali sono compresi diversi tipi, diverse sottocategorie. Vi sono i figli adulterini; i figli incestuosi, i quali nascono da un fatto che è spesso delittuoso. Ora, ammettere, senza alcuna distinzione, l'eguaglianza di tutte le categorie di figli naturali con i figli legittimi, a me pare non rispondente alla nostra coscienza civile e morale, ed in contrasto con gli stessi fini politici che la famiglia, fondata sul matrimonio, deve raggiungere come cellula primigenia dello Stato*».

---

quanto riguarda la distinzione tra i due piani orizzontale (rapporto tra coniugi) e verticale (rapporto tra genitori e figli) nell'evoluzione della disciplina normativa dal secolo scorso ad oggi.

<sup>19</sup> Rinvenibili (discussioni, relazioni e proposte) all'indirizzo web <http://legislature.camera.it/frameset.asp>. Si veda per un resoconto anche F. CAGGIA-A. ZOPPINI, in *Comm. Bifulco-Celotto-Olivetti*, cit., 602 ss., nonché R. BIAGI, *Famiglia e Costituzione*, Milano, 1989.